Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 29 ottobre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dei trasporti

Ministero per i beni culturali e ambientali

Ministero del tesoro

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Puglia

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1985, n. **579**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 35, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

istituzioni di lingua francese;

istituzioni di lingua inglese;

istituzioni di lingua spagnola;

demografia storica;

esegesi delle fonti della storia medioevale;

storia agraria medioevale;

storia del commercio e della navigazione;

metodologia della ricerca storica;

storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea;

storia dei partiti e dei movimenti politici;

geografia storica del Mediterraneo;

cartografia storica;

storia delle lingue dell'Italia pre-romana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1985
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1985, n. **580**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 55, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

psicofarmacologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1985
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 256

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1985, n. **581.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 86, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

semeiotica pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1985
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 254

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 1985.

Deroghe al divieto di assunzione per il personale dell'amministrazione dello Stato previsto dall'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985);

Considerato che il nono comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa autorizzare, in qualsiasi momento, deroghe al blocco delle assunzioni per comprovate necessità di trattenimento o rafferma o richiamo in servizio e per nomine derivanti da reclutamenti ordinari o immissioni in servizio del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la richiesta presentata dal Ministero della difesa, con la quale è stata rappresentata la necessità dell'utilizzazione per il 1985 di due ufficiali generali, per imprescindibili esigenze funzionali del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuto che sussiste, nel caso prospettato, la necessità e la indispensabilità della utilizzazione e che per lo stesso soccorre la disposizione di cui al richiamato nono comma dell'art. 7 della legge finanziaria per il 1985;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1985;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio, per il periodo dal 1° gennaio al 30 novembre del corrente anno, un ufficiale generale dell'Esercito ed un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, per particolari esigenze del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1985

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1985
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 192

(6294)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 9 agosto 1985.

Nuova normativa concernente i recipienti aventi capacità fino a 1000 litri e pressione di esercizio fino a due bar, adibiti al trasporto di gas liquefatti refrigerati.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 1925) e successive serie di norme integrative, inerente le norme di approvazione dei recipienti destinati al trasporto su ferrovia di gas compressi, liquefatti e disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1971) che estende al trasporto su strada le norme approvate per il trasporto per ferrovia;

Vista la 62ª serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925 riguardante i recipienti fino a 1000 litri adibiti al trasporto di gas liquefatti refrigerati (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 dell'8 ottobre 1971);

Considerato che la citata 62ª serie ha adottato per i recipienti aventi pressione di esercizio fino a due bar criteri più restrittivi di quelli previsti dal regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 in quanto non esisteva una pratica esperienza di esercizio su recipienti mobili a bassa pressione per gas refrigerati;

Ritenuto che il progresso tecnologico consente di eliminare dalla 62ª serie di norme integrative la citata norma restrittiva, adeguando contemporaneamente la normativa italiana a quella di altri Paesi industrializzati onde facilitare attività di scambio e di commercializzazione;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espresso con il voto n. 891 del 4 maggio 1984;

Decreta:

Art. 1.

I recipienti per il trasporto dei seguenti gas fortemente refrigerati: aria liquida - ossigeno liquido - azoto liquido - argon liquido - gas rari liquidi, nonché le loro miscele aventi capacità compresa tra 1 litro e 1000 litri e pressione di esercizio non superiore a due bar sono soggetti, ai fini costruttivi e di esercizio, all'osservanza delle prescrizioni di cui alla 62ª serie di norme integrative al regolamento approvato con il decreto ministeriale 12 settembre 1925.

I suddetti recipienti sono esenti dalle visite e prove di costruzione e periodiche.

Art. 2.

La ditta costruttrice dei recipienti di cui al precedente art. 1 deve attestare sulla base di adeguata e valida documentazione tecnica la rispondenza dei recipienti a quanto previsto dalla citata 62ª serie di norme integrative ed in particolare:

a) che i materiali impiegati nella costruzione del recipiente e degli accessori siano idonei alla minima temperatura di esercizio del gas liquefatto trasportato;

b) che i dispositivi e le valvole di sicurezza siano efficienti ed idonei alle basse temperature d'impiego.

L'attestazione di cui sopra da redigere in conformità alle istruzioni che saranno emanate al riguardo dalla Direzione generale M.C.T.C., deve essere conservata dal proprietario del recipiente e tiene luogo del certificato di approvazione di cui all'art. 20 del regolamento approvato con il decreto ministeriale 12 settembre 1925.

Art. 3.

Per i recipienti di cui al precedente art. 1 costruiti all'estero, l'importatore provvede alle incombenze di cui al precedente art. 2.

Roma, addì 9 agosto 1985

Il Ministro: SIGNORILE

(6176)

DECRETO 10 agosto 1985.

Modificazione alla 62ª serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925 per l'ammissione del trasporto di anidride carbonica liquida in recipienti di capacità inferiore a litri 1000.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, inerente il trasporto su ferrovia di recipienti contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 30 giugno 1971) che estende al trasporto su strada le norme approvate per il trasporto per ferrovia;

Vista la 62ª serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925 riguardanti i recipienti fino a 1000 litri adibiti al trasporto di gas liquefatti refrigerati (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 dell'8 ottobre 1971);

Vista la 14ª serie di norme integrative al decreto ministeriale 22 luglio 1930, emanate con il decreto ministeriale 28 maggio 1965 riguardante i recipienti destinati al trasporto di gas liquefatti refrigerati, aventi capacità superiore a 1000 litri;

Considerato che la 14ª serie di norme integrative citata ammette il trasporto di anidride carbonica liquida nei grandi recipienti;

Ritenuta la necessità di ammettere il trasporto di anidride carbonica liquida anche con recipienti di capacità inferiori a litri 1000;

Sentita al riguardo la commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi e liquefatti, che ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta dell'11 giugno 1985;

Decreta:

Articolo unico

E' ammesso il trasporto di anidride carbonica liquida in recipienti aventi capacità inferiore a litri 1000 rispondenti alle norme di cui alla 62ª serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925.

Roma, addì 10 agosto 1985

Il Ministro: SIGNORILE

(6177)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 15 ottobre 1985.

Integrazione e rettifica, per quanto concerne i comuni di Abriola e Viggiano, del decreto ministeriale 18 aprile 1985, relativo a dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Basilicata.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il proprio decreto ministeriale 18 aprile 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985), con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico il sistema montuoso della Sellata-Volturino in provincia di Potenza;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Potenza, con nota n. 5233 del 21 giugno 1985, ha rilevato che nell'intestazione e nel testo del decreto sopracitato, non è stato riportato, per materiale errore dattilografico del testo della proposta di vincolo allegata alla nota della soprintendenza n. 699 del 24 gennaio 1985, il nome del comune di « Abriola » pur essendo tale comune compreso nella perimetrazione di vincolo, nonché la descrizione della delimitazione delle aree vincolate nel comune di Viggiano;

Decreta:

1) Il sopracitato decreto ministeriale 18 aprile 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985, pag. 7, è così rettificato:

a) nel titolo e nel testo del decreto, al quarto comma e al punto 1) del dispositivo, la denominazione della zona è così modificata:

« Sistema montuoso denominato della Sellata-Volturino ricadente nei territori comunali di Pignola, *Abriola*, Anzi, Sasso di Castalda, Calvello, Marsiconuovo, Marsicovetere e Viggiano (provincia di Potenza) »;

b) alla pag. 9 tra il primo e il secondo capoverso della prima colonna nonché alla pag. 10 tra il primo e il secondo capoverso della seconda colonna è inserito il seguente periodo relativo alla delimitazione delle aree vincolate nel comune di Viggiano:

« Comune di Viggiano: segue la strada comunale, che dalla sorgente Acqua dei Pastori (quota 1390) porta sulla strada provinciale Viggiano-Villa d'Agri, dal punto d'intersezione di detta strada comunale con il confine dei territori di Calvello e Viggiano. Quindi prosegue in direzione nord-ovest lungo la strada provinciale Viggiano-Villa d'Agri fino al bivio (quota 628) con la mulattiera che sale in località Finaita e seguendo questa sino ad intersecare a quota 691 il confine comunale Marsicovetere-Viggiano.

Poi salendo in direzione nord-est lungo il confine con il comune di Marsicovetere si raggiunge il punto di partenza ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Potenza provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 15 ottobre 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(6180)

DECRETO 15 ottobre 1985.

Rettifica al decreto ministeriale 22 maggio 1985 relativo a dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti la zona dei laghi di Bracciano e Martignano e alcune zone nei comuni di Pomezia e Nettuno.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il proprio decreto ministeriale 22 maggio 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985, pag. 48), con il quale sono state integrate le dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti la zona dei laghi di Bracciano e Martignano nei comuni di Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, Campagnano Romano e Trevignano di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1960;

Visto il proprio decreto ministeriale 22 maggio 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985, pag. 43), con il quale sono state dichiarate di notevole interesse pubblico alcune zone nei comuni di Pomezia e Nettuno e con il quale sono state integrate le dichiarazioni di notevole interesse pubblico della fascia costiera Ostia, Anzio, Nettuno, Pomezia e Roma di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1954;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 18459 del 14 ottobre 1985, ha rilevato che nei dispositivi dei sopracitati decreti non è stata riportata, per mero errore materiale, l'esclusione dalle zone soggette al vincolo, dei centri abitati;

Decreta:

1) I sopracitati decreti ministeriali 22 maggio 1985 (pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985, pagine 43 e 48), sono così rettificati nella parte dei dispositivi:

Alla pag. 44, prima colonna, rigo 26 e rigo 38, e alla pag. 49, seconda colonna, rigo 24, della *Gazzetta* suddetta, dopo le parole « in tale territorio » è aggiunto il seguente periodo: « con eccezione dei centri abitati delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti oppure ai sensi dell'art. 41-*quinquies*, lettera *a*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo modificato dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 15 ottobre 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(6179)

DECRETO 15 ottobre 1985.

Rettifica al decreto ministeriale 22 maggio 1985 relativo a dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti la zona della piana reatina.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il proprio decreto ministeriale 22 maggio 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico la zona della piana reatina con i laghi Ripa Sottile, Fogliano, Lungo e Ventina;

Considerato che nel testo del sopradetto decreto ministeriale 22 maggio 1985 il nome del comune di « Colli sul Velino » è stato sostituito, per mero errore materiale, con « Colli di Labro »;

Decreta:

1) Il sopracitato decreto ministeriale 22 maggio 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985, pag. 39) è così rettificato:

Nel testo del decreto stesso, il nome del comune « Colli di Labro » è sostituito con « Colli sul Velino ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 15 ottobre 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(6178)

DECRETO 15 ottobre 1985.

Rettifica al decreto ministeriale 24 aprile 1985 relativo a dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Liguria.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il proprio decreto ministeriale 24 aprile 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985), con il quale sono state dichiarate di notevole interesse pubblico le alture della Valle d'Arroscia, e gli abitati antichi di Mendatica, Cosio d'Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Rezzo, Pieve di Teco, Aquila d'Arroscia, Conio, Aurigo, Cenova Lavina e Costa Bacelega;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 6341 del 3 agosto 1985 ha rilevato che nel testo del decreto sopracitato, per mero errore materiale, non è stato riportato un periodo relativo alla descrizione del confine del comprensorio;

Decreta:

1) Il sopracitato decreto ministeriale 24 aprile 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 19 giugno 1985, pag. 31), è così rettificato: nella descrizione del confine est del comprensorio, alla pag. 32, rigo 20 e alla pag. 33, rigo 33 della *Gazzetta* suddetta, dopo le parole « ... in direzione nord e poi est » è aggiunto il seguente periodo: « fino alla intersezione col torrente Arrogna, detto torrente in direzione est fino alla confluenza col rio Collette, detto rio fino all'intersezione con l'isometrica 800, detta isometrica in direzione nord-ovest ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 15 ottobre 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(6181)

DECRETO 15 ottobre 1985.

Rettifica al decreto ministeriale 22 maggio 1985 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante i Monti Lucretili nei comuni di Orvinio, Pozzaglia Sabino, Poggio Moiano, Monteleone Sabino e Scandriglia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il proprio decreto ministeriale 22 maggio 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985), con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico il territorio dei Monti Lucretili nei comuni di Orvinio, Pozzaglia Sabino, Poggio Moiano, Monteleone Sabino e Scandriglia;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio con nota n. 17779 del 5 ottobre 1985 ha riferito che nel testo del decreto, per mero errore materiale, si è riscontrata l'inesattezza della descrizione dei confini dell'area denominata « Monti Lucretili »;

Decreta:

1) Il sopracitato decreto ministeriale 22 maggio 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985, riguardante la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata « Monti Lucretili », è, nella descrizione della delimitazione, così rettificato:

Pag. 34, prima colonna, riga n. 48 e pag. 35, prima colonna, riga n. 2: « partendo dall'incrocio della strada statale per Orvinio (Ticinese) con il confine tra la provincia di Roma e di Rieti, segue la suddetta strada provinciale oltre Orvinio fino a Poggio Moiano, fino ad incontrare la strada statale n. 4 - Salaria (vecchia Salaria), la segue tutta sino ad incontrare di nuovo il confine con la provincia di Roma, da dove riprende la linea di confine tra la provincia di Roma e quella di Rieti, segue tutta la linea di confine fino al punto di partenza con l'incontro della strada statale per Orvinio ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni sopra citati.

Roma, addì 15 ottobre 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(6182)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 settembre 1985.

Determinazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477, delle modalità di versamento, da parte degli istituti di credito speciale e delle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito, degli importi non erogati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 477/85 relativi a mutui già in corso di ammortamento di pertinenza degli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 21 settembre 1985, concernente la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno e misure in materia previdenziale, di tesoreria e di sanatoria edilizia;

Visto l'art. 7 del citato decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477, che dichiara validi gli atti ed i provvedimenti adottati e fa salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 luglio 1985, n. 356;

Visto l'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1985, registro n. 26, foglio n. 135 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 3 agosto 1985;

Ritenuta l'opportunità di stabilire le modalità di attuazione di quanto disposto dall'art. 3 del sopracitato decreto-legge n. 477/1985;

Decreta:

Art. 1.

Gli importi non erogati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 477/1985, citato nelle premesse, relativi a mutui già in corso di ammortamento, concessi dagli istituti di credito speciale o dalle sezioni opere pubbliche degli istituti di credito agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati nei conti presso le tesorerie dello Stato intestati agli enti medesimi, con le modalità di cui ai successivi commi.

Gli istituti di credito speciale e le sezioni opere pubbliche degli istituti di credito devono versare direttamente gli importi previsti dal primo comma del presente articolo nei conti correnti presso la tesoreria centrale dello Stato o nelle contabilità speciali, recanti la dizione mutui, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 5 novembre 1984 citato nelle premesse, intestate ai singoli enti, in sei rate alle scadenze del 20 agosto, 20 settembre e 20 dicembre 1985 e 20 febbraio, 20 maggio e 20 agosto 1986.

Le contabilità speciali di cui al comma precedente, ove non risultino già istituite dagli enti interessati, verranno aperte dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato all'atto del versamento della prima rata.

L'ammontare di ciascuna rata è pari ad un sesto degli importi di cui al primo comma giacenti presso le sopracitate istituzioni creditizie alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 477/1985, citato nelle premesse, al netto dei prelievi nel frattempo intervenuti.

Art. 2.

In caso di mancato o ritardato versamento alle rispettive scadenze delle sei rate di cui all'art. 1, gli istituti di credito speciale e le sezioni opere pubbliche degli istituti di credito, sono tenuti a versare presso la tesoreria statale, con imputazione al capo X - capitolo 2368 del bilancio di entrata dello Stato, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto, vigente nel periodo, aumentato di quattro punti.

Gli interessi di mora sono calcolati sul numero dei giorni a partire da quello di scadenza della rata a quello precedente l'effettivo versamento della rata medesima.

Parimenti con imputazione al capo X - cap. 2368 del bilancio di entrata dello Stato, sono versati presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, a cura degli enti creditizi, gli interessi compensativi contrattualmente dovuti dagli enti creditizi medesimi ai comuni e alle province in dipendenza dei mutui contratti, con esclusione di quelli già in ammortamento alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 477/1985.

Art. 3.

Per i prelevamenti dai conti correnti e dalle contabilità speciali « mutui » delle somme versate ai sensi del precedente art. 1, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto ministeriale 5 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1985
Registro n. 34 Tesoro, foglio n. 297

(6297)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 ottobre 1985.

Approvazione delle deliberazioni e condizioni del trasferimento alla S.m.a. Maeci del portafoglio della Alpi assicurazioni S.p.a., con esclusione di quello facente capo ad agenzie con solo mandato Alpi S.p.a. e di quello inerente rami non gestiti dalla Maeci S.m.a. stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della suddetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista l'istanza in data 29 maggio 1984, con la quale la S.p.a. Alpi assicurazioni, con sede in Milano, d'intesa con la S.m.a. Maeci, società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede in Milano, ha chiesto l'approvazione della convenzione in data 7 maggio 1984, con cui si delibera il trasferimento del portafoglio dalla Alpi assicurazioni S.p.a. alla Maeci S.m.a., ad eccezione di quello facente capo ad agenzie con solo mandato Alpi e di quello inerente rami non gestiti dalla Maeci stessa;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la nota n. 519522 con la quale l'ISVAP in data 16 luglio 1985 ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione dell'istanza di cui trattasi;

Ritenuto che per il trasferimento di portafoglio dalla Alpi S.p.a. alla Maeci S.m.a. ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa;

Decreta:

Sono approvate, con effetto dal 1° gennaio 1985, le deliberazioni e condizioni del trasferimento alla Maeci, società mutua di assicurazioni e di riassicurazioni, con sede in Milano, del portafoglio della Alpi assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, con esclusione di quello facente capo ad agenzie con solo mandato Alpi S.p.a. e di quello inerente rami non gestiti dalla Maeci S.m.a. stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(6296)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 22 ottobre 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 settembre 1985 relativo alla disciplina del sistema di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero ed altri prodotti ortofrutticoli, previsto dal regolamento CEE n. 516/77.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento CEE n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento CEE numero 988/84 del Consiglio del 31 marzo 1984;

Visto il regolamento CEE n. 989/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 1320/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodori;

Visto il regolamento CEE n. 2223/85 della commissione, del 31 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure temporanee riguardanti l'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori;

Visto l'accordo interprofessionale per il pomodoro destinato alla trasformazione industriale del 9 febbraio 1985 ed i successivi protocolli di attuazione ed integrazione:

verbale 18 febbraio 1985;

protocollo aggiuntivo del 25 luglio 1985;

secondo protocollo addizionale del 31 luglio 1985;

verbale aggiuntivo del 31 luglio 1985;

atto di ratifica del 31 luglio 1985;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 15 marzo 1985;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 6 settembre 1985, con il quale sono state previste norme attuative relative:

alla disciplina del sistema di aiuto alla produzione di concentrato di pomodoro, pomodoro pelato intero e non intero ed altri prodotti ortofrutticoli, previsto dal regolamento CEE n. 516/77;

ai termini e condizioni di pagamento del prezzo minimo;

Visto il verbale della commissione centrale del pomodoro in data 3 ottobre 1985, con il quale all'unanimità viene riconosciuta l'opportunità di trasferire un ulteriore quantitativo di pomodori dalla destinazione pelati interi in conserva alla produzione di concentrato ed altri prodotti;

Considerata la necessità di provvedere alla modifica dell'art. 41, punto *d*), del richiamato decreto ministeriale 4 settembre 1985;

Considerato che per effetto della suddetta modifica occorre spostare i termini del 30 settembre 1985 previsti dall'art. 42 del già menzionato decreto ministeriale 4 settembre 1985, relativi alla presentazione degli elenchi definitivi di attribuzione di quantità di prodotto fresco alle imprese da parte delle Associazioni nazionali degli industriali e delle Associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 41, punto *d*), del decreto ministeriale 4 settembre 1985, è così modificato:

« *d*) che ai sensi del regolamento CEE n. 2223/85 della commissione, del 31 luglio 1985, art. 10, punto *b*) possono essere trasferiti dalla quota di pomodori freschi destinati alla produzione di pomodori interi pelati in conserva alle quote destinate alla produzione di concentrato ed altri prodotti, quantitativi di pomodoro fresco sino alla concorrenza massima di q.li 2.471.820 (pari al 20% di q.li 12.356.410) ».

Art. 2.

L'art. 42, secondo comma, del decreto ministeriale 4 settembre 1985, è così modificato:

« Le stesse associazioni nazionali industriali, nonché quelle di tutela della cooperazione, entro il 25 ottobre 1985 potranno operare spostamenti di quantità resesi disponibili in conformità dell'accordo interprofessionale, agli elenchi delle attribuzioni di quantità di prodotto fresco alle singole imprese, elenchi predisposti in vista della loro presentazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela - Divisione V, a norma dell'accordo interprofessionale citato. Con tali spostamenti, gli enti sopra citati, renderanno definitivi gli elenchi di cui sopra. Non sussiste costituzione di diritto acquisito per le aziende di trasformazione che abbiano conseguito assegnazioni di prodotto fresco con gli elenchi che non siano resi definitivi entro il 25 ottobre 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1985

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(6295)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 4 settembre 1984, n. **1213.**

Istituzione di un liceo artistico in Lecco.

N. 1213. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituito in Lecco, a decorrere dal 10 settembre 1984, un liceo artistico e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1985
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 250

DECRETO 4 settembre 1984, n. **1214.**

Istituzione di un liceo artistico in Campobasso.

N. 1214. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituito in Campobasso, a decorrere dal 10 settembre 1984, un liceo artistico e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1985
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 249

DECRETO 4 settembre 1984, n. **1215.**
Istituzione di un liceo artistico in Brindisi.

N. 1215. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituito in Brindisi, a decorrere dal 10 settembre 1984, un liceo artistico e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1985
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 248

DECRETO 4 settembre 1984, n. **1216.**
Istituzione di un liceo artistico in Grosseto.

N. 1216. Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituito in Grosseto, a decorrere dal 10 settembre 1984, un liceo artistico e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1985
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 247

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di tre posti di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania sono vacanti tre posti di ruolo di professore universitario di prima fascia per le seguenti discipline:

storia del diritto romano;

diritto romano;

scienza delle finanze e diritto finanziario,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6247)

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica otorinolaringoiatrica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di magistero:

filologia slava.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lingue e letterature straniere:

storia e istituzioni della chiesa ortodossa.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6248)

Autorizzazione all'Università di Camerino ad acquistare un immobile

Il prefetto di Camerino, con decreto 27 dicembre 1984, n. 5362, ha autorizzato l'Università di Camerino ad acquistare dalla sig.ra Maddalena Calcaterra un immobile al prezzo di L. 160.000.000, da destinare ad insediamenti universitari.

(5990)

Autorizzazione all'Università di Torino ad acquistare un immobile

Il prefetto di Torino, con decreto 12 giugno 1985, n. 2333, ha autorizzato l'Università di Torino ad acquistare dal prof. Ferdinando Quartero, un immobile al prezzo di L. 552.570.000 da destinare ad insediamenti universitari.

(5991)

Autorizzazione all'Università di Napoli ad acquistare un immobile

Il prefetto di Napoli, con decreto 22 febbraio 1985, n. 200165/2, ha autorizzato l'Università di Napoli ad acquistare l'immobile sito in Napoli alla via De Gasperi n. 55, al prezzo di L. 2.400.000.000, da destinare ad insediamento universitario.

(5992)

Autorizzazione al liceo scientifico statale « Scacchi » di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari, 1° agosto 1985, n. 2174 Div. I Sett., il liceo scientifico statale « Scacchi » di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione di un minicomputer « M20 Olivetti », offerto dalla Cassa di risparmio di Puglia.

(5993)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1985-86

Con decreto ministeriale 27 settembre 1985, del Ministro della agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene approvato, nella misura di L. 950 al quintale, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 1985-86 di cui alla delibera adottata in data 3 luglio 1985 dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale risi.

(6223)

MINISTERO DEL TESORO

N. 206

Corso dei cambi del 22 ottobre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1782,500	1782,500	1783,50	1782,500	1782,75	1782,70	1783 —	1782,500	1782,500	1782,50
Marco germanico .	674,670	674,670	675,40	674,670	674,50	674,65	674,650	674,670	674,670	674,65
Franco francese	221,300	221,300	221,22	221,300	221,25	221,30	221,300	221,300	221,300	221,30
Fiorino olandese	597,600	597,600	598,20	597,600	597,75	597,75	597,900	597,600	597,600	597,60
Franco belga .	33,300	33,300	33,335	33,300	33,35	33,30	33,303	33,300	33,300	33,30
Lira sterlina .	2553,500	2553,500	2558 —	2553,500	2553 —	2553,50	2553,500	2553,500	2553,500	2553,50
Lira irlandese	2090,500	2090,500	2092 —	2090,500	2089 —	2089,50	2088,500	2090,500	2090,500	—
Corona danese .	186,180	186,180	186,20	186,180	186 —	186,18	186,180	186,180	186,180	186,18
Dracma .	11,503	11,503	11,50	11,503	—	—	11,515	11,503	11,503	—
E.C.U. . . .	1492,500	1492,500	1494 —	1492,500	1492,45	1492,45	1492,400	1492,500	1492,500	1492,50
Dollaro canadese .	1304,100	1304,100	1306 —	1304,100	1304 —	1304,15	1304,200	1304,100	1304,100	1304,10
Yen giapponese . .	8,253	8,253	8,275	8,253	8,255	8,25	8,253	8,253	8,253	8,25
Franco svizzero .	821,900	821,900	822 —	821,900	822 —	821,95	822 —	821,900	821,900	821,90
Scellino austriaco . .	96,024	96,024	96,05	96,024	98 —	96,01	96,010	96,024	96,024	96 —
Corona norvegese .	224,840	224,840	225 —	224,840	224,75	224,87	224,900	224,840	224,840	224,83
Corona svedese	244,440	224,440	224,50	224,440	224,50	224,46	224,480	224,440	224,440	224,44
FIM . . .	313,800	313,800	314,25	313,800	314 —	313,84	313,880	313,800	313,800	—
Escudo portoghese .	10,850	10,850	10,95	10,850	10,75	10,87	10,900	10,850	10,850	10,85
Peseta spagnola .	11,033	11,033	11,05	11,033	11 —	11,03	11,032	11,033	11,033	11,03
Dollaro australiano .	1250 —	1250 —	—	1250 —	—	—	1249,750	1250 —	1250 —	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 ottobre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1782,750
Marco germanico . .	674,660
Franco francese . .	221,300
Fiorino olandese . . .	597,750
Franco belga .	33,301
Lira sterlina	2553,500
Lira irlandese	2089,500
Corona danese .	186,180
Dracma .	11,509
E.C.U. . .	1492,450
Dollaro canadese .	1304,150
Yen giapponese . .	8,253
Franco svizzero .	821,950
Scellino austriaco .	96,017
Corona norvegese .	224,870
Corona svedese .	224,460
FIM . .	313,840
Escudo portoghese	10,875
Peseta spagnola	11,032
Dollaro australiano . .	1249,875

Media dei titoli del 22 ottobre 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	54 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	99,775
» 6% » » 1972-87	92,650
» 9% » » 1975-90	95,500
» 9% » » 1976-91	92,650
» 10% » » 1977-92	92,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,700
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	86,875
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,550
» » » » EFIM 1-8-1988	103,250
» » » » 1- 1-1982/86	100 —
» » » » 1- 3-1982/86	100,650
» » » » 1- 5-1982/86	100,775
» » » » 1- 6-1982/86	100,550
» » » » 1- 7-1982/86	100,825
» » » » 1- 7-1983/86	100,125
» » » » 1- 8-1982/86	100,775
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86	101,075
» » » » 1- 9-1983/86	100,075
» » » » 1-10-1982/86	101,350
» » » » 1-10-1983/86	100,400
» » » » 1-11-1982/86	101,275
» » » » 1-12-1982/86	101,375
» » » » 1- 1-1983/87	101,625
» » » » 1- 2-1983/87	101,625
» » » » 1- 3-1983/87	101,500
» » » » 1- 4-1983/87	101,775
» » » » 1- 5-1983/87	101,600
» » » » 1- 6-1983/87	101,750
» » » » 1-11-1983/87	100,475
» » » » 1-12-1983/87	100,825

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,375
» » » » 1- 2-1984/88	100,650
» » » » 1- 3-1984/88	100,425
» » » » 1- 4-1984/88	100,550
» » » » 1- 5-1984/88	100,125
» » » » 1- 6-1984/88	100,575
» » » » 1- 7-1983/88	102,600
» » » » 1- 8-1983/88	102,500
» » » » 1- 9-1983/88	102,575
» » » » 1-10-1983/88	102,750
» » » » 1-11-1983/90	103,975
» » » » 1-12-1983/90	103,900
» » » » 1- 1-1984/91	104 —
» » » » 1- 2-1984/91	104,125
» » » » 1- 3-1984/91	102,200
» » » » 1- 4-1984/91	102,200
» » » » 1- 5-1984/91	102,175
» » » » 1- 6-1984/91	102,200
» » » » 1- 7-1984/91	101,200
» » » » 1- 8-1984/91	101,275
» » » » 1- 9-1984/91	101,300
» » » » 1-10-1984/91	101,450
» » » » 1-11-1984/91	101,150
» » » » 1-12-1984/91	100,400
» » » » 1- 1-1992	99,875
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	100,200
» » » 14 % 1- 4-1986	100,100
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,300
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,900
» » » 12 % 1- 2-1988	97,925
» » » 12 % 1- 3-1988	98,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,375
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112,600
» » » » 1983/90 11,50 %	110,100
» » » » 1984/91 11,25%	107,625
» » » » 1984/92 10,50%	105,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 207

Corso dei cambi del 23 ottobre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1778,800	1778,800	1779,30	1778,800	—	1778,75	1778,750	1778,800	1778,800	1778,80
Marco germanico . .	674,670	674,670	674,80	674,670	—	674,76	674,850	674,670	674,670	674,67
Franco francese .	221,360	221,360	221,10	221,360	—	221,37	221,380	221,360	221,360	221,35
Fiorino olandese	597,830	597,830	597,75	597,830	—	597,80	597,770	597,830	597,830	597,82
Franco belga . .	33,315	33;315	33,29	33,315	—	33,30	33,300	33,315	33,315	33,31
Lira sterlina	2550,100	2550,100	2551 —	2550,100	—	2550,05	2550 —	2550,100	2550,100	2550,10
Lira irlandese .	2092,500	2092,500	2092 —	2092,500	—	2092,75	2093 —	2092,500	2092,500	—
Corona danese . . .	186,150	186,150	186,20	186,150	—	186,17	186,200	186,150	186,150	186,15
Dracma .	11,487	11,487	11,50	11,487	—	—	11,490	11,487	11,487	—
E.C.U. . . .	1492,750	1492,750	1493,25	1492,750	—	1492,27	1491,800	1492,750	1492,750	1492,75
Dollaro canadese . .	1303 —	1303 —	1304 —	1303 —	—	1303 —	1303 —	1303 —	1303 —	1303 —
Yen giapponese	8,242	8,242	8,25	8,242	—	8,24	8,243	8,242	8,242	8,24
Franco svizzero . .	822,200	822,200	823,25	822,200	—	822,10	822 —	822,200	822,200	822,20
Scellino austriaco . .	96,007	96,007	96,05	96,007	—	96 —	96 —	96,007	96,007	96 —
Corona norvegese . . .	224,670	224,670	224,75	224,670	—	224,76	224,850	224,670	224,670	224,67
Corona svedese	224,340	224,340	224,25	224,340	—	224,36	224,380	224,340	224,340	224,34
FIM	314,050	314,050	314,10	314,050	—	314,10	314,150	314,050	314,050	—
Escudo portoghese .	10,850	10,850	10,95	10,850	—	10,88	10,920	10,850	10,850	10,85
Peseta spagnola . .	11,036	11,036	11,06	11,036	—	11,03	11,040	11,036	11,036	11,03
Dollaro australiano . .	1239 —	1239 —	1241 —	1239 —	—	—	1238,500	1239 —	1239 —	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 ottobre 1985

Dollaro USA	1778,775	Lira irlandese	2092,750	Scellino austriaco . .	96,003
Marco germanico	674,760	Corona danese . . .	186,175	Corona norvegese . .	224,760
Franco francese . .	221,370	Dracma	11,488	Corona svedese . . .	224,360
Fiorino olandese . .	597,800	E.C.U.	1492,275	FIM	314,100
Franco belga	33,307	Dollaro canadese . . .	1303 —	Escudo portoghese . .	10,885
Lira sterlina	2550,050	Yen giapponese	8,242	Peseta spagnola .	11,038
		Franco svizzero . .	822,100	Dollaro australiano .	1238,750

Media dei titoli del 23 ottobre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	54 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	99,775
» 6 % » » 1972-87 .	92,650
» 9 % » » 1975-90 .	95,500
» 9 % » » 1976-91 .	92,650
» 10 % » » 1977-92 .	92,550
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	95,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,700
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	86,975
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,550
» » » » EFIM 1-8-1988	103,250
» » » » 1- 1-1982/86	100,050
» » » » 1- 3-1982/86	100,650
» » » » 1- 5-1982/86	100,700
» » » » 1- 6-1982/86	100,625
» » » » 1- 7-1982/86	100,975
» » » » 1- 7-1983/86	100,100
» » » » 1- 8-1982/86	100,750
» » » » 1- 8-1983/86	100,075
» » » » 1- 9-1982/86	101,100
» » » » 1- 9-1983/86	100,150
» » » » 1-10-1982/86	100,150
» » » » 1-10-1983/86	100,350
» » » » 1-11-1982/86	101,300
» » » » 1-12-1982/86	101,350
» » » » 1- 1-1983/87	101,625
» » » » 1- 2-1983/87	101,675
» » » » 1- 3-1983/87	101,725
» » » » 1- 4-1983/87	101,825
» » » » 1- 5-1983/87	101,750
» » » » 1- 6-1983/87	101,725
» » » » 1-11-1983/87	100,475
» » » » 1-12-1983/87	100,650
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,450
» » » » 1- 2-1984/88	100,725
» » » » 1- 3-1984/88	100,550
» » » » 1- 4-1984/88	100,525
» » » » 1- 5-1984/88	100,125
» » » » 1- 6-1984/88	100,575
» » » » 1- 7-1983/88	102,625
» » » » 1- 8-1983/88	102,475
» » » » 1- 9-1983/88	102,550
» » » » 1-10-1983/88	102,600
» » » » 1-11-1983/90	104 —
» » » » 1-12-1983/90	103,950
» » » » 1- 1-1984/91	103,975
» » » » 1- 2-1984/91	104,100
» » » » 1- 3-1984/91	102,075
» » » » 1- 4-1984/91	102,100
» » » » 1- 5-1984/91	102,200
» » » » 1- 6-1984/91	102,150
» » » » 1- 7-1984/91	102,200
» » » » 1- 8-1984/91	101,250
» » » » 1- 9-1984/91	101,300
» » » » 1-10-1984/91	101,400
» » » » 1-11-1984/91	101,075
» » » » 1-12-1984/91	100,350
» » » » 1- 1-1992 .	100 —
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986 . .	100,150
» » » 14 % 1- 4-1986 . .	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	99,975
» » » 13,50 % 1-10-1986 .	100,250
» » » 12,50 % 1- 1-1987 . .	98,850
» » » 12 % 1- 2-1988 .	97,975
» » » 12 % 1- 3-1988 .	98,250
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	98 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112,450
» » » » 1983/90 11,50%	110,750
» » » » 1984/91 11,25%	107,875
» » » » 1984/92 10,50%	106 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 208

Corso dei cambi del 24 ottobre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1787 —	1787 —	1788 —	1787 —	—	1799 —	1787 —	1787 —	1787 —	1787 —
Marco germanico	674,990	674,990	675,65	674,990	—	674,99	674,990	674,990	674,990	674,89
Franco francese	221,370	221,370	221,10	221,370	—	221,37	221,370	221,370	221,370	221,37
Fiorino olandese	597,870	597,870	598 —	597,870	—	598,08	598,300	597,870	597,870	597,87
Franco belga	33,310	33,310	33,285	33,310	—	33,30	33,293	33,310	33,310	33,31
Lira sterlina	2550,600	2550,600	2553,25	2550,600	—	2551,20	2551,800	2550,600	2550,600	2550,60
Lira irlandese	2090,300	2090,300	2090 —	2090,300	—	2089,65	2089 —	2090,300	2090,300	—
Corona danese	186,240	186,240	186,20	186,240	—	186,22	186,200	186,240	186,240	186,24
Dracma	11,500	11,500	11,50	11,500	—	—	11,505	11,500	11,500	—
E.C.U.	1493,700	1493,700	1493,25	1493,700	—	1493,60	1493,500	1493,700	1493,700	1493,70
Dollaro canadese	1308,900	1308,900	1308,70	1308,900	—	1308,90	1308,900	1308,900	1308,900	1308,90
Yen giapponese	8,245	8,245	8,25	8,245	—	8,24	8,246	8,245	8,245	8,24
Franco svizzero	822,800	822,800	823,50	822,800	—	822,50	822,200	822,800	822,800	822,80
Scellino austriaco	96,090	96,090	96,05	96,090	—	96,09	96,090	96,090	96,090	96,09
Corona norvegese	225,330	225,330	225,25	225,330	—	225,29	225,250	225,330	225,330	225,33
Corona svedese	224,900	224,900	224,75	224,900	—	224,85	224,800	224,900	224,900	224,90
FIM	314,390	314,390	314,25	314,390	—	314,32	314,250	314,390	314,390	—
Escudo portoghese	10,850	10,850	10,95	10,850	—	10,92	11 —	10,850	10,850	10,85
Peseta spagnola	11,038	11,038	11,04	11,038	—	11,04	11,046	11,038	11,038	11,03
Dollaro australiano	1248,300	1248,300	1250 —	1248,300	—	1248,65	1249 —	1248,300	1248,300	1248,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 ottobre 1985

Dollaro USA	1787 —	Lira irlandese	2089,650	Scellino austriaco	96,090
Marco germanico	674,990	Corona danese	186,220	Corona norvegese	225,290
Franco francese	221,370	Dracma	11,502	Corona svedese	224,850
Fiorino olandese	598,085	E.C.U.	1493,600	FIM	314,320
Franco belga	33,301	Dollaro canadese	1308,900	Escudo portoghese	10,925
Lira sterlina	2551,200	Yen giapponese	8,245	Peseta spagnola	11,042
		Franco svizzero	822,500	Dollaro australiano	1248,650

Media dei titoli del 24 ottobre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	54,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	99,875
» 6 % » » 1972-87 .	92,650
» 9 % » » 1975-90 .	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,650
» 10 % » » 1977-92 .	92,500
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	95,650
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,400
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	99,750
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,800
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	86,875
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	101,350
» » » » EFIM 1-8-1988	103,050
» » » » 1- 1-1982/86	100,075
» » » » 1- 3-1982/86	100,500
» » » » 1- 5-1982/86	100,800
» » » » 1- 6-1982/86	100,825
» » » » 1- 7-1982/86	100,975
» » » » 1- 7-1983/86	100,075
» » » » 1- 8-1982/86	100,825
» » » » 1- 8-1983/86	100,100
» » » » 1- 9-1982/86	101,100
» » » » 1- 9-1983/86	99,900
» » » » 1-10-1982/86 .	101,350
» » » » 1-10-1983/86	100,375
» » » » 1-11-1982/86	101,200
» » » » 1-12-1982/86 .	101,225
» » » » 1- 1-1983/87	101,500
» » » » 1- 2-1983/87	101,575
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,750
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,625
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,700
» » » » 1- 6-1983/87 .	101,675
» » » » 1-11-1983/87 .	100,250
» » » » 1-12-1983/87	100,800

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,350
» » » » 1- 2-1984/88	100,800
» » » » 1- 3-1984/88	100,350
» » » » 1- 4-1984/88	100,425
» » » » 1- 5-1984/88	100,350
» » » » 1- 6-1984/88	100,425
» » » » 1- 7-1983/88	102,625
» » » » 1- 8-1983/88	102,350
» » » » 1- 9-1983/88	102,450
» » » » 1-10-1983/88	102,700
» » » » 1-11-1983/90	104 —
» » » » 1-12-1983/90	103,850
» » » » 1- 1-1984/91	103,925
» » » » 1- 2-1984/91	104,100
» » » » 1- 3-1984/91	102,100
» » » » 1- 4-1984/91	102,350
» » » » 1- 5-1984/91	102,200
» » » » 1- 6-1984/91	102.075
» » » » 1- 7-1984/91	101 —
» » » » 1- 8-1984/91	101.250
» » » » 1- 9-1984/91	101,225
» » » » 1-10-1984/91	101,225
» » » » 1-11-1984/91	101,125
» » » » 1-12-1984/91	100,250
» » » » 1- 1-1992 . . .	99,500
Buoni Tesoro Pol. 16 % 1- 1-1986	100,125
» » » 14 % 1- 4-1986 . .	100 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99,925
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,500
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,825
» » » 12 % 1- 2-1988	97,750
» » » 12 % 1- 3-1988	98,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . . .	98 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,050
» » » » 22-11-1982/89 13 %	112,450
» » » » 1983/90 11,50%	111,750
» » » » 1984/91 11,25%	107,200
» » » » 1984/92 10,50%	106 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la sospensione della riscossione di imposte dirette

Con decreto ministeriale 30 settembre 1985 la riscossione del carico tributario di L. 174.042.000, dovuto dal sig. Disabato Lorenzo, titolare della ditta Super Sprint, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bari, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni mobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 28 settembre 1985 la riscossione del carico tributario di L. 102.807.000, dovuto dalla S.p.a. Lanificio di Strona, con sede in Biella, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Vercelli, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1985 la riscossione del carico tributario di L. 841.631.000, dovuto dalla S.r.l. Tecno Impex, in Roma, e dai soci Eraldo, Franco e Tiziano Ramello, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Vercelli, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società e dei soci, i quali, comunque, dovranno prestare idonea garanzia, anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(5906)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Tencarola, Altare e Quiliano

Con decreto interministeriale 11 ottobre 1985, n. 245, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'ex deposito munizioni sito in Tencarola (Padova) riportato nel catasto del comune censuario di Padova al foglio 166, mappale A e 31 della superficie complessiva di Ha 3.68.00.

Con decreto interministeriale 12 ottobre 1985, n. 246, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dello immobile denominato « Sbarramento di Altare » riportato nel nuovo catasto terreni dei comuni censuari di Altare e Quiliano rispettivamente al foglio di mappa 9, particella B e al foglio di mappa 1 particelle A e B, nonché al nuovo catasto edilizio urbano del comune censuario di Altare al foglio di mappa 9, particella C, per una superficie complessiva di mq 84.103.

(6253)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Obbligo di apporre su alcuni tipi di pennarelli l'avvertenza « Prodotto da non destinarsi ai bambini ». (Ordinanza 23 ottobre 1985).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza del 26 luglio 1985 concernente l'obbligo per i pennarelli denominati Zig Painty di riportare in etichetta l'avvertenza « Prodotto da non destinarsi ai bambini »;

Considerato che esistono in commercio svariati tipi di pennarelli similari destinati all'uso professionale, ma che vengono impropriamente venduti anche per l'uso da parte dei bambini;

Considerato che detti pennarelli presentano analoghe caratteristiche di pericolosità rispetto ai pennarelli Zig Painty;

Ravvisata l'urgenza con cui si deve provvedere, per motivi di igiene e sanità pubblica, alla protezione della popolazione maggiormente esposta, in particolare i bambini, dai rischi derivanti dall'uso di tali articoli;

Visto l'art. 32 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

Ordina:

Art. 1.

L'avvertenza « Prodotto da non destinarsi ai bambini » deve essere riportata in maniera chiaramente visibile in lingua italiana sui pennarelli destinati all'uso professionale, a base di diluenti organici, dei seguenti tipi:

pennarelli marcatori indelebili;
pennarelli cancellabili per lavagne;
pennarelil marcatori a vernice.

Tale obbligo non sussiste per i pennarelli in cui il diluente è di natura alcolica e/o acquosa.

Art. 2.

Gli articoli non conformi all'art. 1 devono essere ritirati dal mercato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3.

Gli organi di polizia giudiziaria sono incaricati della vigilanza sulla esatta osservanza della presente ordinanza.

Art. 4.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1985

Il Ministro: DEGAN

(6299)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 22 luglio 1985: « Revisione generale delle patenti nautiche ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 241 del 12 ottobre 1985).

Nel decreto citato in epigrafe, dopo l'art. 4, dove è scritto: « *Art. 6* », leggasi: « *Art. 5* ».

(6184)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga dei termini relativi alla ricostruzione degli immobili colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza n. 620/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le ordinanze numeri 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, 406/FPC/ZA del 14 novembre 1984, 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985 e 529/FPC/ZA del 9 aprile 1985, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 222 del 13 agosto 1984; 319 del 20 novembre 1984; 52 del 1° marzo 1985 e 92 del 18 aprile 1985 che stabiliscono criteri per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione, anche per il settore agricolo, dei danni provocati dai sismi del 29 aprile e 7-11 maggio 1984;

Viste le reiterate richieste pervenute dai comuni coinvolti negli eventi summenzionati, intese ad ottenere la proroga dei termini di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984 ed all'articolo unico dell'ordinanza n. 406/FPC/ZA del 14 novembre 1984 nonché del termine previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985, già prorogati con ordinanza n. 529/FPC/ZA del 9 aprile 1985;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle sopra citate richieste;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine del 31 marzo 1985 indicato nell'art. 5, sub *b)* della ordinanza n. 318/FPC/ZA dell'8 agosto 1984, nell'articolo unico dell'ordinanza n. 406/FPC/ZA del 14 novembre 1984 e nell'art. 2 della ordinanza n. 497/FPC/ZA del 20 febbraio 1985 è prorogato al 31 dicembre 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6224)

Proroga del termine relativo al contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 621/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 18 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA del 5 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 giugno 1984, n. 364/FPC/ZA del 9 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 16 ottobre 1984, n. 380/FPC/ZA del 23 ottobre 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1984, n. 490/FPC/ZA del 16 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 27 febbraio 1985 e n. 564/FPC/ZA del 17 giugno 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 24 giugno 1985;

Considerato che le abitazioni danneggiate dal sisma del maggio 1984 presentano tuttora uno stato di inagibilità;

Vista la nota n. 1264/208 Div.P.C. in data 16 settembre 1985, con la quale il prefetto di L'Aquila segnala l'opportunità di dover ancora intervenire con misure incentivanti in favore dei nuclei familiari rimasti senza tetto e che hanno trovato autonoma sistemazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il termine di sei mesi, indicato nell'art. 1 delle ordinanze numeri 206/FPC/ZA, 235/FPC/ZA e 380/FPC/ZA, rispettivamente del 10 maggio 1984, del 5 giugno 1984 e del 23 ottobre 1984, citate in premessa, già prorogato con ordinanza n. 490/FPC/ZA del 16 febbraio 1985 e con ordinanza n. 564/FPC/ZA del 17 giugno 1985, è ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6225)

Modificazioni all'ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985 concernente disposizioni per consentire il rientro dei nuclei familiari del comune di Pozzuoli colpiti da ordinanze di sgombero. (Ordinanza n. 623/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1985;

Vista la nota n. 49217 del 14 ottobre 1985 con la quale il sindaco di Pozzuoli rappresenta la necessità di apportare talune modifiche alla cennata ordinanza nella considerazione che il consiglio comunale di Pozzuoli, nella seduta del 9 ottobre 1985, ha espresso voto in base al quale rivendica la competenza ad approvare l'elenco degli edifici da sottoporre a limitati lavori di riattazione per renderli abitabili;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla volontà del consiglio comunale di Pozzuoli, trattandosi di un delicato problema che incide sul futuro assetto urbanistico della città;

Ritenuto di accogliere, in conseguenza, anche la richiesta proroga del termine relativo alla cessazione di ogni forma di assistenza, limitando però tale proroga ad un solo mese e fissando il termine di tale proroga al 10 dicembre 1985, e di modificare l'ordinanza in questione secondo le indicazioni fornite dallo stesso sindaco di Pozzuoli nella richiamata nota;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 1 dell'ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985 è sostituito dal seguente:

« Il sindaco di Pozzuoli provvede all'esecuzione dei lavori necessari per consentire l'abitabilità degli edifici sgomberati in conseguenza del bradisismo sulla base dei criteri e delle norme tecniche forniti dal comitato tecnico scientifico per le indagini sulla vulnerabilità delle costruzioni nell'area flegrea e delle proposte di recupero elaborate dal gruppo di consulenza della Università di Napoli.

I criteri e le norme tecniche di cui al precedente comma devono essere finalizzati alla immediata e completa abitabilità delle unità immobiliari sgomberate e devono essere specificate dallo stesso comitato a stralcio dei criteri generali di recupero degli edifici del territorio comunale di Pozzuoli.

Nell'esercizio dell'attività di cui al precedente primo comma il sindaco di Pozzuoli può avvalersi della collaborazione di due amministratori comunali ».

Art. 2.

All'art. 2 della citata ordinanza n. 600/FPC/ZA sono apportate le seguenti modifiche:

La lettera *E)* è sostituita dalla seguente:

« *E)* eseguiti i lavori i proprietari, ai fini della erogazione del contributo di cui alla precedente lettera *D)*, devono far pervenire al sindaco certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori abilitato, asseverato nei modi di legge. Il direttore dei lavori emette, altresì, certificato asseverato che attesti l'abitabilità dell'unità immobiliare oggetto dei lavori. Il sindaco, acquisiti tali atti, su conforme parere della commissione di cui alla precedente lettera *C)* e sentito l'ufficiale sanitario, emette il certificato di abitabilità ed eroga il contributo nella misura ammessa ».

Art. 3.

Il termine del 10 novembre 1985 previsto nell'art. 9 dell'ordinanza n. 600/FPC/ZA è prorogato al 10 dicembre 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6226)

Ulteriore proroga dei contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del bradisismo e che hanno trovato autonoma sistemazione. (Ordinanza numero 624/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le proprie ordinanze n. 4/FPC del 6 settembre 1983, n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, n. 128/FPC del 17 febbraio 1984, n. 157/FPC del 16 marzo 1984, n. 188/FPC/ZA del 20 aprile 1984, n. 363/FPC/ZA del 9 ottobre 1984 e n. 518/FPC/ZA del 28 marzo 1985, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* numeri 258 del 20 settembre 1983; 291 del 22 ottobre 1983; 63 del 3 marzo 1984; 89 del 29 marzo 1984; 125 dell'8 maggio 1984; 285 del 16 ottobre 1984 e 82 del 5 aprile 1985;

Vista la nota n. 571/BRA/GAB del 3 ottobre 1985, con la quale il prefetto di Napoli rappresenta la necessità di una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1985 dei contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del fenomeno bradisismico, nella considerazione che sono tuttora in corso sia le procedure per il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni danneggiate dal bradisismo, sia l'assegnazione degli alloggi costruiti in Monteruscello;

Ravvisata l'opportunità di prorogare i contratti in argomento fino al 31 dicembre 1985;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

I contratti di locazione comunque stipulati in favore dei conduttori che fruiscono della speciale indennità di cui all'ordinanza n. 19/FPC del 7 ottobre 1983, già prorogati fino al 30 ottobre 1985 con la ordinanza n. 518/FPC/ZA del 20 marzo 1985, citata nelle premesse sono prorogati fino al 31 dicembre 1985 alle identiche condizioni economiche concordate a suo tempo tra i conduttori stessi ed i proprietari.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6227)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributo in conto interesse previsto dall'art. 3 della legge 31 maggio 1984, n. 193, a favore delle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge n. 46 del 17 febbraio 1982. Reiezioni. (Deliberazione 19 settembre 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, un contributo in conto interessi, nella misura massima del 10% annuo, con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sull'intero importo di operazioni di indebitamento a medio termine, contratte anche a livello di gruppo industriale dalle società controllanti per conto delle controllate, in essere o da concludere, per un periodo massimo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1983;

Visto il secondo comma del medesimo articolo che demanda al CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita dal comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Vista la propria delibera in data 10 luglio 1985 contenente direttive per l'applicazione dell'art. 3 della legge 31 maggio 1984, n. 193;

Visti gli atti dell'istruttoria tecnica svolta dall'anzidetto comitato tecnico di cui all'art. 20 della legge n. 46/1982 in merito alle richieste di contributo presentate dalle Siderpotenza S.p.a. di Potenza, Acciaierie ferriere e tubifici Pietra S.p.a. di Brescia, Acciaierie e ferriere Stefana Antonio S.p.a. e dalla Società siderurgica del Friuli S.p.a. di Udine;

Considerato che nelle anzidette istruttorie viene posto in rilievo:

riguardo alla Siderpotenza S.p.a. ed alla Acciaierie ferriere e tubifici Pietra S.p.a. che le operazioni debitorie oggetto di domanda delle due società sono caratterizzate da tassi di interesse inferiori al minimo stabilito per l'intervento;

riguardo alla Acciaierie e ferriere Stefana Antonio S.p.a., che le operazioni debitorie oggetto di domanda della società sono risultate in mora nel rientro, con rinvio nei pagamenti già concordati con l'ente creditore;

riguardo alla Siderurgica del Friuli S.p.a. che le operazioni debitorie oggetto di domanda della società sono già agevolate ad altro titolo;

Viste le proposte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formulate con note del 29 luglio 1985;

Delibera:

Per i motivi indicati in premessa le domande delle società sopra menzionate non sono accolte.

Roma, addì 19 settembre 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(5971)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718 e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della citata legge n. 610/1982 — espresso dal comitato consultivo nazionale, nella seduta del 1° ottobre 1985, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione allo albo degli assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali — su parere conforme del nominato organo consultivo — sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nella seduta del 10 ottobre 1985;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con il decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 10 ottobre 1985

Il Consiglio di amministrazione

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	2/B	Cereali	Italsilos S.p.a. - Via Medina, 40 - Napoli	Tn. 8.000	Campania	Gianturco (Napoli)	Tn. 8.000
2	35/A	Cereali	Co.M.A.C.Er. - Cooperativa macchine agricole e coltivazioni - Via Boncellino, 3 - Bagnacavallo (Ravenna)	Tn. 2.000	Emilia-Romagna	Anita di Argenta (Ferrara)	Tn. 2.000
3	36/A B C	Cereali	Federazione italiana dei consorzi agrari - FEDIT - Soc. coop.va a r.l. - Via Curtatone, 3 - Roma	Tn. 60.100	Toscana	Albinia (Grosseto)	Tn. 1.000
					Id.	Capalbio (Grosseto)	» 500
					Id.	Grosseto	» 2.000
					Id.	Cipressino (Grosseto)	» 800
					Id.	Montepescali 3 (Grosseto)	» 500
					Id.	Montepescali 19 (Grosseto)	» 400
					Id.	Montepescali 32 (Grosseto)	» 200
					Id.	Montepescali 103 (Grosseto)	» 200
					Sardegna	S. Luri (Cagliari)	Tn. 500
					Id.	Cagliari Silo (Cagliari)	» 500
					Puglia	Foggia	Tn. 5.000
					Calabria	Cropani M. (Catanzaro)	Tn. 300
					Emilia	Decima (Bologna)	Tn. 3.600
					Id.	Crevalcore (Bologna)	» 3.500
					Id.	Minerbio (Bologna)	» 3.500
					Id.	Casumaro (Ferrara)	» 1.000
					Id.	Serravalle (Ferrara)	» 1.000
					Id.	Alberone C. (Ferrara)	» 1.000
					Id.	Cologna (Ferrara)	» 1.300
					Id.	Diamantina (Ferrara)	» 1.300
					Id.	Morelli (Ferrara)	» 1.200
					Id.	Dosso (Ferrara)	» 1.000
					Id. Id.	Fossanova S. Marco (Ferrara)	» 1.300
					Id.	Gambuvaga (Ferrara)	» 1.300
					Id.	Gavello (Ferrara)	» 1.000
					Id.	Gorino (Ferrara)	» 1.300
					Id.	Mirabello (Ferrara)	» 1.300
					Id.	Rottazambusi (Ferrara)	» 1.300
					Id.	S. Agostino (Ferrara)	» 1.000
					Id.	Vigarano P. (Ferrara)	» 2.000
					Id.	Montaletto di C. (Ravenna)	» 6.000
					Abruzzo	San Giovanni Teatino (Chieti)	Tn. 4.000
					Lazio	Montalto di Castro (Viterbo)	Tn. 1.300
					Marche	Treia (Macerata)	Tn. 1.000
					Id.	Troviggiano (Macerata)	» 1.000
					Campania	S. Nicola La Strada (Caserta)	Tn. 6.000
4	98/A	Alcole	Vinum S.p.a. - Via Trapani, 1/D - Palermo	Hl. 20.000	Sicilia	Mazara del Vallo (Trapani)	Hl. 20.000
5	141/A	Alcole	S.A.I.G. - Società agricola industriale S.p.a. - Fraz. Colleranesco - Giulianova (Teramo)	Hl. 15.000	Abruzzo	Ortona (Chieti)	Hl. 15.000
6	189/A	Alcole	Gavioli Giuseppe e Figli S.r.l. - Via Cimarosa, 1 - Bomporto (Modena)	Hl. 30.000	Emilia	Bomporto (Modena)	Hl. 30.000
7	214	Alcole	F.lli Bartolini S.n.c. - Via della Libertà, 39 - Savigno (Bologna)	Hl. 3.500	Emilia	Savigno (Bologna)	Hl. 3.500
8	230/A	Olii	U.N.As.C.O. - Unione Nazionale coltivatori olivicoli - Via Tevere, 20 - Roma	Q.li 29.000	Calabria	Gioia Tauro (Reggio Calabria)	Q.li 29.000

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
9	243	Caseari	Consorzio per i magazzini generali della Sicilia Via F. Patti, 25 - Palermo	Q.li 40.000	Sicilia	Palermo (Porto)	Q.li 40.000
10	244	Cereali	Consorzio per i magazzini generali della Sicilia - Via F. Patti, 25 - Palermo	Tn. 10.000	Sicilia	Palermo (Porto)	Tn. 10.000
11	245	Burro	Consorzio per i magazzini generali della Sicilia - Via F. Patti, 25 - Palermo	Tn. 350	Sicilia	Palermo (Porto)	Tn. 350
12	297	Mangimi	Unizoo S.r.l. - Via Emilia n. 373/A - Anzola dell'Emilia (Bologna)	Tn. 10.000	Emilia	Anzola dell'Emilia (Bologna)	Tn. 10.000
13	298	Burro	Fasolo Camillo & C. S.n.c. - Via Roma, 30 - S. Martino di Lupari (Padova)	Tn. 200	Veneto	S. Martino di Lupari - (Padova)	Tn. 200
14	302	Cereali	La cereale Magi Alessio Di Tiffi Magi Giuseppe & C. S.n.c. - Via di Jesi n. 112 - Osimo (Ancona)	Tn. 2.500	Marche	Osimo (Ancona)	Tn. 2.500
15	306	Cereali	C.E.R.A.C. - Consorzio economico rurale acquisti collettivi - Soc. coop.va a r.l. - Via dei Mille, 6 - Roma	Tn. 10.000	Lombardia	S. Martino dell'Argine (Mantova)	Tn. 10.000
16	307	Mangimi	C.E.R.A.C. - Consorzio economico rurale acquisti collettivi - Soc. coop.va a r.l. - Via dei Mille, 6 - Roma	Tn. 5.000	Lombardia	S. Martino dell'Argine (Mantova)	Tn. 5.000
17	309	Cereali	Corticella industria molini e pastifici - Via di Corticella, 309 - Bologna	Tn. 4.000	Emilia	Castel S. Pietro (Bologna)	Tn. 4.000
18	310	Cereali	Manganelli S.p.a. - Via Tiberina Sud, 2 A/7 - Perugia-Ponte S. Giovanni (Perugia)	Tn. 7.000	Umbria	Ponte S. Giovanni (Perugia)	Tn. 7.000
19	311	Cereali	Magazzini generali lombardi S.p.a. - Via Roma, 89 - Lungavilla (Pavia)	Tn. 4.000	Lombardia	Lungavilla (Pavia)	Tn. 4.000
20	316	Cereali	Spazzoni Giuseppe S.p.a. - Via Del Crocefisso, 47 - Todi (Perugia)	Tn. 3.000	Umbria	Todi (Perugia)	Tn. 3.000
21	317	Alcole	Calvi Guerino - Ditta Individuale - Via Vigalone, 13 - Canneto Pavese (Pavia)	Hl. 30.000	Lombardia	Canneto Pavese (Pavia)	Hl. 30.000
22	318	Cereali	Sildamin S.p.a. - Fraz. Sostegno - Spessa (Pavia)	Tn. 2.500	Lombardia	Spessa (Pavia)	Tn. 2.500
23	319	Mangimi	Sildamin S.p.a. - Fraz. Sostegno - Spessa (Pavia)	Tn. 2.000	Lombardia	Spessa (Pavia)	Tn. 2.000
24	321	Alcole	Agricola Lamone S.p.a. - Via Reale, 158 - Alfonsine (Ravenna)	Hl. 3.940	Emilia	Glorie di Mezzano (Ravenna)	Hl. 3.940
25	324	Olii	I.C.I.C. - Industrie chimiche Italia centrale S.p.a. - Via Einaudi - Molo sud zona industriale - Ancona	Q.li 88.000	Marche	Ancona	Q.li 88.000

(6162)

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ricavati dalla distillazione di cui all'art. 40 del regolamento CEE n. 337/79 per la campagna 1985-86.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento CEE n. 337/79 del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 40;

Visto il regolamento CEE n. 2179/83 del 25 luglio 1983, e successive modificazioni, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE n. 2261/85 del 29 luglio 1985, recante modalità di applicazione per la campagna viticola 1985/1986 della distillazione di cui all'art. 40 del regolamento CEE n. 337/79, e in particolare l'art. 6;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 15 del 30 settembre 1985;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza del 10 ottobre 1985;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984, che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma dell'art. 40 del regolamento CEE n. 337/79, i prodotti ricavati dalla distillazione dei vini di cui al regolamento CEE n. 2261/85 del 29 luglio 1985, devono presentare offerta di vendita all'A.I.M.A. secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

- alcole neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento CEE n. 2179/83;

- alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°, diverso da quello di cui al primo trattino.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la partita medesima proviene dalla distillazione di vini di cui al regolamento CEE n. 2261/85 del 29 luglio 1985;

c) dichiarazione da cui risulti se il distillatore abbia beneficiato o meno dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita;

d) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

e) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

f) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 4.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta bollata e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 ottobre 1986, corredata dai seguenti documenti in originale:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali) e della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e le società di fatto) — di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) certificato del competente UTIF conforme al modello allegato alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 15 del 30 settembre 1985, dalla quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita, le seguenti indicazioni:

- la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

- che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini di cui al regolamento CEE n. 2261/85 e ha i requisiti indicati al primo o al secondo trattino dell'art. 2;

- tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione, la quantità di prodotto da ciascuno ceduta e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

c) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

d) copia della denuncia di produzione per la campagna 1985-86;

e) certificato di analisi relativo al vino distillato, rilasciato da un laboratorio o istituto all'uopo abilitato, in cui siano indicati la quantità, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva per distillazione.

Art. 5

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di prodotto offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'UTIF.

Art. 6.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono L. 3.082,56 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 e L. 2.919,54 per il prodotto di cui al secondo trattino dello stesso articolo.

Nel caso in cui il distillatore abbia già beneficiato dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma sono diminuiti dell'importo dello aiuto corrispondente e pertanto sono di L. 1.422,72 per ettolitro e per grado alcolico.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino della A.I.M.A.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà del prodotto e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma apposta sull'atto di obbligazione di deposito.

La consegna avviene senza estrazione del prodotto dai magazzini delle distillerie in cui si trova immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di prodotto acquistate resta affidato alle ditte depositarie del prodotto medesimo con le modalità ed alle condizioni da definire a mezzo di contratto in uso per il deposito dell'alcole detenuto dalle distillerie in attuazione di altri regolamenti comunitari.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto dell'acole, dietro presentazione di fattura, emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 5, per l'importo di L. 1.422,72 per grado/ettolitro di prodotto, che è pari alla diferenza tra il prezzo di acquisto dell'alcole e il relativo aiuto comunitario.

Contestualmente viene disposto il pagamento della parte di prezzo corrispondente all'aiuto comunitario, qualora il distillatore non ne abbia già beneficiato a seguito di distinta richiesta presentata in precedenza.

Art. 9.

Per le partite di alcole cedute il distillatore deve fornire alla A.I.M.A., anteriormente al 1° febbraio 1987, la prova di avere pagato ai produttori il prezzo minimo di acquisto del vino entro il termine previsto dall'art. 3 del regolamento CEE n. 2261/85, mediante la presentazione delle fatture relative alla cessione del vino, dalle quali risultino la quantità del vino ceduto, la gradazione alcolica e il corrispondente montegradi. .

Tali fatture devono essere accompagnate dalle dichiarazioni dei produttori attestanti che il pagamento del prezzo in esse indicato è avvenuto entro il termine stabilito dal citato regolamento.

Art. 10.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1985

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

(6256)

REGIONE PUGLIA

Conferma della validità del piano regolatore generale e regolamento edilizio del comune di Porto Cesareo

Con deliberazioni n. 7820 del 19 luglio 1982, n. 7756 del 27 luglio 1983 e n. 7002 del 22 luglio 1985, rese esecutive ai sensi di legge, la giunta regionale della regione Puglia ha confermato la «validità» del piano regolatore generale e regolamento edilizio del comune di Porto Cesareo, con le modifiche introdotte d'ufficio riportate nelle relazioni n. 5247 del 26 giugno 1982 e n. 6311 del 29 giugno 1983 del settore urbanistico regionale, facenti parte integrante degli stessi provvedimenti della giunta regionale.

(6286)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli di servizio, a due posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro A della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642;

Considerata la necessità di ricoprire, a decorrere dal 1° gennaio 1986, tutti i posti di dirigente superiore per i servizi amministrativi che si renderanno disponibili nel corso dell'anno 1985 nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata pertanto l'esigenza di attivare tempestivamente le procedure concorsuali previste dall'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;

Considerato, altresì, che nel ruolo del personale della carriera dirigenziale amministrativa dell'amministrazione centrale e scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione si rendono disponibili, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, sei posti di dirigente superiore per i servizi amministrativi per effetto di altrettanti collocamenti a riposo per limiti di età e che di detti posti due devono essere conferiti mediante concorso per titoli di servizio;

Considerato infine che altri posti di dirigente superiore per i servizi amministrativi potranno rendersi disponibili per motivi diversi nel corso del medesimo anno 1985;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, a dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per due posti.

Le eventuali ulteriori disponibilità di posti che si dovessero verificare nel corso dell'anno 1985 e fino al 31 dicembre 1985 per cessazioni dal servizio diverse dal collocamento a riposo per limiti di età, integreranno il numero dei posti già messi a concorso con il presente decreto, nel limite della percentuale stabilita, dal combinato disposto dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 283/1971.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Al concorso di cui al precedente articolo possono partecipare i funzionari del ruolo organico del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente amministrativo che, alla data del 31 dicembre 1985, compiranno tre anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

L'amministrazione disporrà, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso di quei candidati che, entro la predetta data del 31 dicembre 1985, perderanno i requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, dovrà essere prodotta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo delle domande e dei documenti che verranno presentati direttamente al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi o dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

Documentazione

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 7;

2) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, da cui risulti la tassativa indicazione degli estremi dei documenti cui il candidato medesimo intenda far riferimento ai sensi del successivo art. 5;

4) curriculum in triplice copia, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle operosità svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio sara allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca il cui importo corrisponda al bollo vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.

Esclusioni - Riferimenti a precedenti concorsi

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti o parte di essi, pervenuti al Ministero o spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricezione oltre il termine predetto, non saranno valutati.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo agli uffici di questa o di altre amministrazioni ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione indetti con i decreti ministeriali 18 settembre 1981, 28 settembre 1981, 28 settembre 1982, 29 settembre 1982, 21 marzo 1983, 22 marzo 1983, 27 gennaio 1984, 28 gennaio 1984 7 gennaio 1985 e 9 gennaio 1985.

Non saranno presi in considerazione altri documenti esibiti in occasione di precedenti analoghi concorsi se non rientranti nella indicazione tassativa di cui al precedente art. 4, punto 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con la qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con la qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 7.

Valutazione

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: fino a punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;

c) lavori originali concernenti compiti d'istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati della carriera direttiva previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni: fino a punti 5;

e) idoneità conseguite in precedenti corsi di formazione dirigenziale: fino a punti 5;

Art. 8.

Graduatorie

La graduatoria generale di merito sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Saranno dichiarati vincitori i candidati primi classificati che ricopriranno i posti messi a concorso con il presente bando nonché quelli relativi alle eventuali successive disponibilità di cui al secondo comma del precedente art. 1.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Nomina

I primi dirigenti dichiarati vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1986.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 gennaio 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1985
Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 359

(6066)

Concorso, per titoli, integrato da colloquio, per un posto di dirigente superiore per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 362 ed in particolare l'art. 3, concernente la composizione della commissione esaminatrice dei concorsi a posti di provveditore agli studi;

Veduta la legge 30 marzo 1976, n. 88, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, riguardante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduta la legge 10 giugno 1982, n. 349 di interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico;

Considerata la necessità di ricoprire tutti i posti di dirigente superiore per i servizi amministrativi che si renderanno disponibili nel corso dell'anno 1985 nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata, pertanto, l'esigenza di attivare tempestivamente le procedure concorsuali previste dall'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 e dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, espressamente richiamato dall'art. 45 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;

Considerato, altresì, che nel ruolo del personale della carriera dirigenziale amministrativa dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione si rendono disponibili, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, sei posti di dirigente superiore per i servizi amministrativi per effetto di altrettanti collocamenti a riposo per limiti di età e che di detti posti numero uno deve essere conferito mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, alle categorie di personale indicate nell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da colloquio, a dirigente superiore per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per un posto.

Le eventuali ulteriori disponibilità di posti che si dovessero verificare, nel corso dell'anno 1985 e fino al 31 dicembre 1985 per cessazioni dal servizio, diverse dal collocamento a riposo per limiti di età, integreranno il posto messo a concorso con il presente bando, nel limite della percentuale stabilita dal combinato disposto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 748/72 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 283/71.

I titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3. Non saranno presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.
Requisiti di ammissione

E' ammesso a partecipare al concorso il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie, che sia in possesso del diploma di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il sessantacinquesimo anno di età:

1) i presidi di istituti e scuole statali di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

2) i docenti di istituti e scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado di cui al quadro I della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, già appartenenti al soppresso ruolo *A*, che abbiano maturato dodici anni di anzianità complessiva nel ruolo;

3) i docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria di primo grado, di cui al quadro II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, già appartenenti al soppresso ruolo *B*, che abbiano maturato quattordici anni di anzianità complessiva nel ruolo;

4) gli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di primo dirigente amministrativo;

5) gli ispettori tecnici periferici;

6) direttori didattici della scuola elementare, di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, con almeno otto anni di servizio nella qualifica.

Le anzianità e le qualifiche previste nel presente articolo debbono essere possedute alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta legale, dovrà essere prodotta al Ministero della pubblica istruzione — Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi — Divisione prima entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricezione entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo delle domande e dei documenti che verranno presentati direttamente al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi o dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui è in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università o l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita nonché l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente presta servizio;

d) di avere (o di non avere) piena conoscenza della lingua tedesca;

e) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Il personale di cui al n. 4) del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non essere sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né a procedimento disciplinare o penale.

Il personale di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non aver riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola una sanzione disciplinare superiore alla censura. Nel caso in cui abbia riportato una di tali sanzioni, anche se è intervenuta la riabilitazione, dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata, nonché se è pendente ricorso avverso il provvedimento stesso.

Il personale di cui al precedente comma dovrà, inoltre, dichiarare di non essere incorso nella decadenza dall'impiego, di non essere o essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, di non essere o essere stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 107 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974 né di essere sottoposto a procedimento penale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima.

La firma del candidato, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

Documentazione

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia integrale in carta legale dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

In sostituzione del giudizio complessivo i professori, di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 2 dovranno presentare per lo stesso periodo copia autenticata in carta legale dei documenti relativi alla valutazione del servizio prevista dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Qualora lo stato di servizio prodotto dai candidati di cui ai numeri 1), 4), 5) e 6) dell'art. 2 del predetto bando (presidi, primi dirigenti, ispettori tecnici periferici e direttori didattici della scuola elementare) sia carente, per uno o più anni relativi all'ultimo triennio, dell'indicazione dei giudizi complessivi, detto documento dovrà essere trasmesso, a cura della divisione 1ª della direzione generale del personale, alle amministrazioni di appartenenza dei singoli candidati affinché queste provvedano all'integrazione d'ufficio con l'indicazione dei giudizi mancanti.

Tale regolarizzazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni che decorre dalla data di ricezione dello stato di servizio da parte dell'ufficio competente;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili indicati nel successivo art. 9;

3) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

4) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, da cui risulti la tassativa indicazione degli estremi dei documenti cui il candidato medesimo intenda far riferimento ai sensi del successivo art. 6;

5) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, delle eventuali pubblicazioni di cui al seguente art. 5;

6) *curriculum*, in tre copie, sottoscritte dal candidato medesimo, sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e sull'attività e carriera amministrativa.

Art. 5.

Pubblicazioni

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande gli interessati dovranno far pervenire separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, letterario e filosofico, in tre esemplari, da distribuire in tre distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I tre plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa. Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dizione: « Concorso, per titoli, integrato da colloquio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi amministrativi ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate le bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 3. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti.

Art. 6.

Esclusioni - Riferimenti

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni ed i documenti, o parte di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine, non saranno valutati.

Le date di arrivo delle domande e delle pubblicazioni che verranno presentate al Ministero, è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito fare riferimento alla copia integrale dello stato di servizio presentato per precedenti analoghi concorsi.

Non è consentito, altresì, fare alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni, ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione indetti con i decreti ministeriali: 18 settembre 1981, 28 settembre 1981, 28 settembre 1982, 29 settembre 1982, 21 marzo 1983, 22 marzo 1983, 27 gennaio 1984, 28 gennaio 1984, 7 gennaio 1985, 9 gennaio 1985 ed 11 gennaio 1985.

Non saranno presi in considerazione altri documenti esibiti in occasione di precedenti analoghi concorsi se non rientranti nella indicazione tassativa di cui al precedente articolo quattro punto quattro.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso, costituita ai sensi delle vigenti disposizioni, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

Punteggio dei titoli e del colloquio

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 60 sono assegnati ai titoli e 40 al colloquio integrativo.

Art. 9.

Tabella di valutazione dei titoli

L'esame e la valutazione dei titoli saranno effettuati in base alla seguente tabella di valutazione:

1) pubblicazioni: fino a punti 12.

Sono valutate le pubblicazioni di carattere scientifico, letterario, filosofico, quelle relative alla problematica pedagogico-didattica e all'ordinamento scolastico, nonché quelle relative alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti alle attività ed ai servizi propri dell'amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale. In nessun caso sono valutate bozze di stampa;

2) pubblicazioni in lingua tedesca: fino a punti 2. Non sono valutate bozze di stampa;

3) lavori originali elaborati per il servizio: fino a punti 10.

Sono valutati soltanto quelli che da formale dichiarazione rilasciata su carta legale dal superiore diretto del candidato risultino svolti dal medesimo nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti a servizi dell'amministrazione, nonché sulla problematica didattica e scolastica.

Non saranno presi in considerazione i lavori originali non accompagnati dalla predetta dichiarazione;

4) incarichi di insegnamento nelle università e negli istituti di istruzione superiore: fino a punti 3.

Sono valutati soltanto gli incarichi di insegnamento universitario o impartito in istituti di istruzione superiore, che, da formale dichiarazione rilasciata su carta legale dal rettore, risulti siano stati formalmente conferiti dalle autorità accademiche ed effettivamente prestati.

Non sono valutati i servizi resi in qualità di assistente o di contrattista o di tecnico laureato, nonché le lezioni saltuarie e comunque di collaborazione al titolare o all'incaricato di qualsiasi insegnamento.

La commissione stabilirà preventivamente i coefficienti di valutazione di detti titoli entro il massimo del punteggio già indicato;

5) abilitazione all'insegnamento della lingua tedesca: punti 1;

6) altri diplomi di laurea: fino a punti 1.

Il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso non è valutato. Per gli altri diplomi di laurea la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio già indicato;

7) incarichi e servizi speciali: fino a punti 8.

Gli incarichi ed i servizi valutabili sono quelli che dalla idonea documentazione esibita dal candidato risultino essere stati effettivamente espletati e preventivamente disposti con atto dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il candidato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio e nei compiti di istituto ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica o una particolare competenza didattica e scolastica o l'assunzione di particolari responsabilità.

La commissione stabilirà preventivamente i coefficienti di valutazione degli incarichi e servizi speciali entro il massimo del punteggio già indicato;

8) corsi di perfezionamento o di specializzazione ovvero corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento: fino a punti 4.

Sono valutati:

A) corsi di perfezionamento o di specializzazione svolti presso le università degli studi;

B) corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento organizzati o autorizzati dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, con le modalità indicate nell'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per ciascuno dei corsi sopraindicati, conclusosi con l'attribuzione di un punteggio o superato con la dichiarazione di esito favorevole, la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio stabilito;

9) attività e carriera didattica. Attività e carriera amministrativa: fino ad un massimo di punti 19 di cui fino a punti 10 per l'anzianità di effettivo servizio e fino a punti 9 per la qualità del servizio stesso:

a) è valutato fino ad un massimo di punto 10 (punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi) l'effettivo servizio di ruolo prestato quale preside di istituti e scuole di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale docente di istituti e scuole di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale impiegato civile della carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato, o quale ispettore tecnico periferico, o quale direttore didattico delle scuole elementari statali di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

b) qualità del servizio: fino a punti 9.

La valutazione della qualità del servizio è riferita agli ultimi tre anni scolastici o solari, in riferimento al ruolo di appartenenza del candidato.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione della qualità del servizio.

Art. 10.

Colloquio

Il colloquio integrativo al quale sono ammessi i candidati che, nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 32 punti, è diretto ad una adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed all'attitudine a svolgere funzioni di dirigente superiore, nonché se il concorrente stesso ha dichiarato nella domanda di avere piena conoscenza della lingua tedesca, allo accertamento di tale sua conoscenza.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti su 40 a disposizione della commissione.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati, nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti debbono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 11.

Titoli di preferenza

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima, entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso dei suddetti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Art. 12.

Graduatorie

La graduatoria di merito del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio. In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di punti 70.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori i candidati primi classificati che ricopriranno i posti messi a concorso con il presente bando nonché quelli relativi alle eventuali successive disponibilità di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni del vincitore, l'amministrazione potrà procedere alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

La graduatoria generale di merito, quella del vincitore e degli idonei, saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 13.

Documenti di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori, quelli che subentreranno nella nomina ai vincitori medesimi rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione seconda, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito, in regola con le vigenti disposizioni fiscali:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autenticata;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dagli uffici competenti, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato medico rilasciato da un medico militare ovvero dal medico legale delle unità sanitarie locali o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego per il quale concorre. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue, prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Art. 14.

Nomina

Il vincitore del concorso conseguirà la nomina in prova a dirigente superiore per i servizi amministrativi ai sensi dello art. 285 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1985
Registro n. 68 *Istruzione, foglio n.* 360

(6067)

Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore per i servizi di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed in particolare il quadro *D* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata la necessità di ricoprire, a decorrere dal 1° gennaio 1986 tutti i posti di dirigente superiore per i servizi di ragioneria che si renderanno disponibili nel corso dell'anno 1985 nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata, pertanto, l'esigenza di attivare tempestivamente le procedure concorsuali previste dall'art. 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972;

Considerato altresì, che nel ruolo del personale della carriera dirigenziale di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione si rendono disponibili, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985, n. 2 (due) posti di dirigente superiore per i servizi di ragioneria per effetto di altrettanti collocamenti a riposo per limiti di età e che di detti posti uno deve essere conferito mediante concorso per titoli di servizio;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, a dirigente superiore per i servizi di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per un posto.

Le eventuali ulteriori disponibilità dei posti che si dovessero verificare nel corso dell'anno 1985 e fino al 31 dicembre 1985 per cessazioni dal servizio diverse dal collocamento a riposo per limiti di età, integreranno il posto, già messo a concorso, con il presente bando, nel limite della percentuale stabilita dal combinato disposto dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 748/72 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 283/71.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente per i servizi di ragioneria, che abbiano compiuto entro il 31 dicembre 1985 tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

L'amministrazione disporrà, con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso di quei candidati che, entro la predetta data del 31 dicembre 1985, perderanno i requisiti previsti per l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, dovrà essere prodotta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La data di arrivo delle domande e dei documenti che verranno presentati direttamente al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi o dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione prima.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.
Documentazione

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 7;

2) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) elenco in triplice copia, sottoscritto dal candidato, da cui risulti la tassativa indicazione degli estremi dei documenti cui il candidato medesimo intenda far riferimento ai sensi del successivo art. 5;

4) *curriculum* in triplice copia, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle operosità svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca il cui importo corrisponda al bollo vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 5.
Esclusioni - Riferimenti a precedenti concorsi

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti o parte di essi, pervenuti al Ministero o spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricezione oltre il termine predetto non saranno valutati.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo agli uffici di questa o di altre amministrazioni ad eccezione di quelli inviati a corredo della domanda di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione indetti con i decreti ministeriali: 18 luglio 1979 e 29 settembre 1982.

Non saranno presi in considerazione altri documenti esibiti in occasione di precedenti analoghi concorsi se non rientranti nella indicazione tassativa di cui al precedente art. 4, punto 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con la qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con la qualifica non inferiore a dirigente superiore;

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con la qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 7.
Valutazione

La valutazione dei titoli sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: fino a punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;

c) lavori originali concernenti compiti d'istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati della carriera direttiva previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni: fino a punti 5;

e) idoneità conseguite in precedenti corsi di formazione dirigenziale: fino a punti 5.

Art. 8.
Graduatorie

La graduatoria generale di merito sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Saranno dichiarati vincitori i candidati primi classificati che ricopriranno i posti messi a concorso con il presente bando nonché quelli relativi alle eventuali successive disponibilità di cui al secondo comma del precedente art. 1.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.
Nomina

I primi dirigenti dichiarati vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore per i servizi di ragioneria con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1986.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1985
Registro n. 68 *Istruzione, foglio n.* 361

(6068)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a complessivi sette posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 49, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 15 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'istituto di lingue e letterature dell'Europa orientale della facoltà di lingue e letterature straniere - Via Antonini 8 - Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 novembre 1985, ore 9;
seconda prova: 20 novembre 1985, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 145, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1985, si svolgeranno presso la facoltà di agraria - Piazzale M. Kolbe, 4 - Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 novembre 1985, ore 9;
seconda prova: 20 novembre 1985, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 119, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 15 dicembre 1985, si svolgeranno presso l'istituto di scienze della terra - Viale Ungheria, n. 43 - Udine, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 dicembre 1985, ore 9;
seconda prova: 4 dicembre 1985, ore 9.

(6232)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale pubblico, per esami, a trentanove posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 9183 del 19 giugno 1981 concernente la determinazione del contingente numerico del personale della carriera di concetto — ruolo dei contabili delle imposte dirette — da adibire al centro di servizio di Milano;

Visto il decreto ministeriale 1/11095 del 18 dicembre 1982 con il quale è stato aumentato il contingente numerico di cui al sopracitato decreto ministeriale n. 9183/1981;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Milano;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a trentanove posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Milano.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Milano per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria sito nella regione Lombardia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Idoneità fisica all'impiego;

E) Godimento dei diritti politici;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Milano devono essere *direttamente presentate* o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Milano;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702 sarà nominata con successivo provvedimento.

Sarà nominata, altresì, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento della prova d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione anche attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica, adeguate al grado di istruzione corrispondente al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere le mansioni dei contabili delle imposte dirette.

La prova d'esame ha la durata di cinquanta minuti.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà publicato nella Gazzetta Ufficiale *del 21 dicembre* 1985, *saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: *a)* fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata; *b)* tessera postale; *c)* patente automobilistica; *d)* passaporto; *e)* carta d'identità; *f)* porto d'armi; *g)* tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 50 minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di 50 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *A* del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti autorità sanitarie locali.

I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 12.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 12.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 11, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 14, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 11 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1985
Registro n. 61 *Finanze, foglio n.* 322

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'intendenza di finanza di Milano -
Via Moscova, 2

Il sottoscritto . . . . . . nato il . . . a . . . . (provincia di . . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico per trentanove posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Milano.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali nella nomina . . . .

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Milano.

. . . . addì . . . .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(6133)

Concorso speciale pubblico, per esami, a trentasette posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9183 del 19 giugno 1981 concernente la determinazione del contingente numerico del personale della carriera di concetto - ruolo dei contabili delle imposte dirette, da adibire al centro di servizio di Roma;

Visto il decreto ministeriale n. 1/11095 del 18 dicembre 1982 con il quale è stato aumentato il contingente numerico di cui al sopracitato decreto ministeriale n. 9183/1981;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a trentasette posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Roma.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Roma per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella regione Lazio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

C) Cittadinanza italiana;

D) Idoneità fisica all'impiego;

E) Godimento dei diritti politici;

F) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza di Roma devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Roma;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, sarà nominata con successivo provvedimento.

Sarà nominata, altresì, ai sensi dell'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, la commissione speciale regionale che provvederà alle operazioni relative allo svolgimento della prova d'esame.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione anche attitudinale articolata in una serie di domande obiettive a risposta sintetica, adeguate al grado di istruzione corrispondente al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso e dirette ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere le mansioni dei contabili delle imposte dirette.

La prova d'esame ha la durata di cinquanta minuti.

La prova d'esame non si intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 21 dicembre 1985, saranno fissati il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite coma sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova di esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità.

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita ed indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangano soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e a iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 50 minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizione del candidato od altri contrassegni.

Scaduto il termine di 50 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede alle operazioni del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo, nonché ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *A)* del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioé, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti autorità sanitarie locali.

I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, e che abbiano menomazioni fisiche debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 12.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 12.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 14.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 11, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 14, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 11 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella sesta qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa avere corso la definitiva nomina in ruolo, la assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono destinati, durante il periodo di prova ed anche in pendenza della nomina in tale posizione, a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1985
Registro n. 61 *Finanze, foglio n.* 321

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'intendenza di finanza di Roma - Via del Clementino, 91/A

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . . .) e residente in . . . . . . cap. . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico per trentasette posti di contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Roma.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Roma.

. . . addì . . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(6134)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Ventimiglia

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 1° dicembre 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Ventimiglia;

Visto il decreto ministeriale in data 24 maggio 1985 modificato parzialmente con successivo decreto del 19 settembre 1985 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Ventimiglia, nell'ordine appresso indicato:

1) De Petris Desiderio punti 146,066 su 174
2) Barbara Francesco » 130,833 »
3) Dall'Aglio Nico » 130,575 »
4) Domina Mariano . » 126,416 »
5) Galatro Vittorio (ammesso con riserva) » 123,809 »
6) Ciraulo Giorgio » 121,024 »
7) Muzzi Vitantonio . » 119,909 »
8) Faillace Peppino . » 119,409 »
9) Campagnari Gustavo . » 118,546 »
10) Persegati Umberto » 118,389 »
11) Giraldo Mario (ammesso con riserva) » 118,340 »
12) Giordano Giovanni » 117,399 »
13) Stabili Franco » 116,829 »
14) Pipia Giuseppe » 116,819 »
15) Panebianco Antonio » 115,749 »
16) Scopa Asterino » 115,475 »
17) Scherillo Antonio » 114,596 »
18) Rizzo Antonio » 114,489 »
19) Donato Antonino . » 114,438 »
20) Di Leo - Accursio » 114,311 »
21) Cavallucci Romolo » 113,914 »
22) Gambaccini Aldo . » 113,703 »
23) Salvadore Adelino » 113,507 »
24) Liotti Francesco » 113,490 »
25) Tangredi Giuseppe » 113,450 »
26) Licata Giovanni » 112,790 »
27) Quintino Carlo » 112,448 »
28) Coniglione Sebastiano » 112,394 »
29) Magnani Giovanni » 112,291 »
30) Lo Savio Giovanni » 111,623 »
31) Porretta Salvatore » 111,553 »
32) Longo Libero B. » 111,241 »
33) Brocato Salvatore » 111,105 »
34) Franco Nicolò » 110,958 »
35) Zaffuto Paolo » 110,729 »
36) Guerra Francesco » 110,676 »
37) Santoro Pasquale » 110,660 »
38) Esposito Elia » 110,187 »
39) Monea Luigi » 109,617 »
40) Criscuoli Matteo » 109,483 »
41) Bascetta Michelangelo » 109,393 »
42) Mancini Lucio » 109,389 »
43) Genco Giuseppe » 109,239 »
44) Ugolotti Enrico » 108,934 »
45) Rotondi Albino » 108,560 »
46) Vista Carlo » 108,476 »
47) Napoli Ettore » 108,165 »
48) Nitti Nicola » 108,058 »
49) Mazzaracchio Giuseppe » 107,697 »
50) Orefice Antonino » 106,735 »
51) Mantia Vito » 106,219 »
52) Pedroli Alberto » 106,140 »
53) Miliani Giovanni » 105,820 »
54) Ghilli Fosco » 105,649 »
55) D'Andrea Gustavo » 104,882 »
56) Mastino Antonio . » 103,757 »
57) Nardone Luigi . . . . . punti 102,690 su 174
58) Bigoni Riccardo . . . . . » 101,811 »
59) Maggio Francesco . . . . » 99,764 »
60) Dell'Utri Salvatore . . . . » 99,668 »
61) Schiesaro Gianfranco . . . . » 99,319 »
62) Porcelli Domenico . . . . » 99,165 »
63) Pescatore Antonio . . . . » 98,166 »
64) Rebecchi Renzo . . . . . » 94,609 »
65) Parla Angelo . . . . . » 94,368 »
66) Rumeo Calogero . . . . . » 93,095 »
67) Morlacco Vincenzo . . . . » 85,601 »
68) Ditale Antonio . . . . . » 78,208 »
69) Tampieri Giorgio . . . . » 73,972 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(5956)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1984, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici (registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1984, registro n. 35 Difesa, foglio n. 18);

Visto il decreto ministeriale in data 25 gennaio 1985, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del suddetto concorso (registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1985, registro n. 19 Difesa, foglio n. 263);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1985, in corso di perfezionamento, con il quale il magg. GArat r.e. Giovinazzi Antonio, segretario della commissione del concorso in preambolo è stato sostituito nell'incarico dal cap. GArat s.p.e. Di Luzio Icilio;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti:

Specialità aeronautici:

1) Osti Federico . . . . punti 811
2) Stornaiuolo Patrizio . . . . » 791,4
3) Schneider Fausto . . . . » 776
4) Pastore Davide Vincenzo » 743
5) Calligaris Paolo » 713
6) Zanelli Giacomo . » 691
7) Di Bella Gianfranco . . » 689
8) Ottaviano Valerio » 662
9) Cuccaro Rosario (24 ottobre 1961) . » 657
10) Bernacchi Marco (27 luglio 1962) . » 657
11) Giannitelli Marco Ruggero » 646,5
12) Conca Enzo . » 629,5
13) Favalli Roberto Albino » 617
14) Marinò Michele » 608,8

Specialità armamento:

1) Cannone Roberto . » 670
2) Gargiulo Agostino » 665,2
3) Russo Vincenzo . » 579

Specialità assistenti di laboratorio:

1) Fici Sergio . . » 798
2) Pallini Stefano . . » 782

Specialità edili:

1) **Mucci Fabrizio** . . . . punti 827
2) Piroli Carmine . . » 753
3) Medoro Stefano . . » 746
4) Franceschelli Mario . . » 702
5) Proietti Piero » 692,5
6) Fortini Vito . » 619

Specialità elettronici:

1) Cavaliere Gioacchino . » 767
2) Gorla Riccardo » 753
3) Montagnoli Mauro . . » 743
4) Adamo Massimo . » 740
5) Mastidoro Nicola Egidio . » 726
6) Miotto Giorgio » 717
7) Andretta Vincenzo . » 713,1
8) Papadia Dario . . » 713
9) Olini Marcello » 691
10) Bursi Roberto » 686
11) Sorci Maurizio » 678
12) Maccari Roberto . » 672
13) D'Orso Roberto Salvatore Angelo . » 655,3
14) Pozzi Massimo » 640
15) Domenichini Edo » 611
16) Boccacci Antonio » 608
17) Caccioppoli Giuseppe . » 606,1
18) Rulli Ettore Donato . » 591
19) Ferrara Mario Francesco . » 582
20) Messana Marcello » 490

Specialità geofisici:

1) Simone Roberto . » 763
2) Gentile Luigi » 684
3) Molinari Stefano . » 682

Specialità motorizzazione:

1) Vilona Alberto » 798
2) Ciavari Alfredo » 795
3) De Chirico Giovanni . . » 653

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1985
Registro n. 30 Difesa, foglio n. 150

(6139)

AZIENDA AUTONOMA DI ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO GENERALE

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi pubblici a dodici posti di ruolo nella qualifica professionale di collaboratore tecnico e a ventuno posti di ruolo nella qualifica professionale di archivista-dattilografo-terminalista.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, si avvisa che nel Bollettino ufficiale (anno VI - edizione speciale *ter* - 1985) dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei, approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione 18 dicembre 1984, n. 167, del concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi dodici posti di ruolo nella qualifica professionale di collaboratore tecnico (terza qualifica funzionale), di cui tre posti ad indirizzo elettrotecnico (programma *A*), otto posti ad indirizzo elettronico (programma *B*) ed un posto ad indirizzo civile (programma *C*), indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 12 ottobre 1983, n. 82.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279, si avvisa che nel Bollettino ufficiale (anno VI - edizione speciale *ter* - 1985) dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei, approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione 25 giugno 1985, n. 86, del concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di archivista-dattilografo-terminalista (sesta qualifica funzionale), indetto con deliberazione del consiglio di amministrazione 10 gennaio 1984, n. 1.

(6189)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BR/4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BR/4, a:

cinque posti di operatore professionale coordinatore (capo sala);

due posti di operatore professionale collaboratore (tecnico di radiologia);

un posto di operatore professionale collaboratore (fisiokinesiterapista);

due posti di operatore professionale collaboratore (ostetrica);

quattro posti di operatore professionale collaboratore (vigilatrice d'infanzia);

un posto di operatore tecnico (operaio ad alta specializzazione tecnologica falegname);

undici posti di ausiliario socio-sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per qualsiasi informazione rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Brindisi.

(6288)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/12, a:

un posto di primario ospedaliero di radiologia;

un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;

un posto di coadiutore sanitario per la disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica;

quattro posti di assistente medico per l'area funzionale di chirurgia di cui:

tre posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

cinque posti di assistente medico per l'area funzionale di medicina di cui:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di laboratorio analisi;
un posto di assistente di radiologia;

un posto di biologo collaboratore;

un posto di operatore professionale prima categoria collaboratore (fisioterapista).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Tricase (Lecce).

(6238)

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

Profilo professionale medici:

Area funzionale chirurgia:

un posto di assistente di otorinolaringoiatria presso il presidio ospedaliero di Palmi;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione presso il presidio ospedaliero di Palmi;

quattro posti di assistente al pronto soccorso di cui:

due posti presso il presidio ospedaliero di Palmi;

due posti presso il presidio ospedaliero di Gioia Tauro.

Area funzionale medicina:

un posto di assistente di medicina generale presso il presidio ospedaliero di Palmi;

un posto di medico funzionario presso il presidio poliambulatoriale di Palmi.

Profilo professionale veterinari:

un posto di veterinario collaboratore presso il comune di Rosarno.

Personale infermieristico:

otto posti di infermiere professionale presso la divisione di nefrologia del presidio ospedaliero di Palmi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Gioia Tauro (Reggio Calabria).

(6243)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso la unità sanitaria locale n. 17, a:

due posti di assistente medico di pediatria;

un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore/assistente sanitaria;

diciannove posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore/infermiere professionale;

due posti di assistente sociale collaboratore;

un posto di vice direttore amministrativo;

un posto di collaboratore amministrativo;

tre posti di assistente amministrativo;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore logopedista.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Mirano (Venezia).

(6263)

Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti concorsi, per titoli ed esami, riservati agli assistenti medici di ruolo in servizio presso l'unità sanitaria locale n. 17, a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero derivanti dall'adeguamento delle piante organiche provvisorie in applicazione dell'art. 17, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 di seguito specificati:

Area funzionale di medicina:

tre posti - disciplina medicina generale;

tre posti - disciplina cardiologia;

un posto - disciplina neurologia;

due posti - disciplina pediatria;

cinque posti - disciplina pronto soccorso e terapia d'urgenza;

un posto - disciplina immunoematologia e servizio trasfusionale.

Area funzionale di chirurgia:

due posti - disciplina chirurgia generale;

un posto - disciplina ortopedia e traumatologia;

un posto - disciplina ostetricia e ginecologia;

un posto - disciplina oculistica;

un posto - disciplina odontostomatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Mirano (Venezia).

(6204)

Selezione pubblica a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

E' indetta pubblica selezione, per titoli ed esami, presso la unità sanitaria locale n. 17, a:

un posto di operatore tecnico - preparatore di laboratorio ruolo tecnico - profilo professionale: operatori tecnici;

due posti di coadiutore amministrativo - ruolo amministrativo - profilo professionale: coadiutori amministrativi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Mirano (Venezia).

(6205)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, a:

un posto del: ruolo sanitario, profilo professionale: medici, posizione funzionale: primario ospedaliero, area funzionale: medicina, disciplina: pneumologia;

un posto del: ruolo sanitario, profilo professionale: medici, posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero, area funzionale: medicina, disciplina: psichiatria;

un posto del: ruolo sanitario, profilo professionale: medici, posizione funzionale: assistente medico, area funzionale: medicina, disciplina: pneumologia;

un posto del: ruolo sanitario, profilo professionale: medici, posizione funzionale: assistente medico, area funzionale: medicina, disciplina: psichiatria;

un posto del: ruolo sanitario, profilo professionale: medici, posizione funzionale: assistente medico, area funzionale: chirurgia, disciplina: ortopedia e traumatologia;

un posto del: ruolo sanitario, profilo professionale: medici, posizione funzionale: assistente medico, area funzionale: chirurgia, disciplina: ostetricia e ginecologia;

un posto di: ostetrica, ruolo sanitario, profilo professionale: operatore professionale di prima categoria del personale infermieristico, posizione funzionale: operatore professionale collaboratore;

cinque posti di: capo sala, ruolo sanitario, profilo professionale: operatore professionale prima categoria del personale infermieristico, posizione funzionale: operatore professionale coordinatore;

ventisei posti di: infermiere professionale, ruolo sanitario, profilo professionale: operatore professionale prima categoria del personale infermieristico, posizione funzionale: operatore professionale collaboratore;

un posto di: capo servizi sanitari ausiliari, ruolo sanitario, profilo professionale: personale con funzioni didattico-organizzative, posizione funzionale: operatore professionale dirigente;

due posti di: terapista della riabilitazione, ruolo sanitario, profilo professionale: operatori professionali di prima categoria del personale con funzioni di riabilitazione, posizione funzionale: operatore professionale collaboratore;

un posto del: ruolo sanitario, profilo professionale: veterinari, posizione funzionale: veterinario collaboratore;

un posto del: ruolo sanitario, profilo professionale: biologi, posizione funzionale: biologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Clusone (Bergamo).

(6272)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 53

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 53, a:

un posto di primario ospedaliero di emodialisi;

un posto di primario ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale (da assegnare al servizio di endoscopia digestiva);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;

un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente medico di radiologia;

otto posti di assistente medico (settore igiene pubblica e ambientale);

un posto di assistente medico di medicina generale (settore tossicodipendenze;

due posti di assistente medico di emodialisi;

un posto di farmacista coadiutore;

un posto di farmacista collaboratore;

tre posti di veterinario collaboratore;

due posti di chimico collaboratore;

tre posti di psicologo collaboratore;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - educatore professionale;

otto posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore personale infermieristico - capo sala;

cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario/a;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - dietista;

sessanta posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere/a professionale;

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico/a di radiologia;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico/a di laboratorio;

cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore rientrante nel personale di vigilanza ed ispezione;

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapista della riabilitazione;

un posto di ingegnere (settore tutela salute luoghi lavoro);

due posti di assistente sociale collaboratore;

un posto di assistente tecnico;

un posto di vice direttore amministrativo (funzione personale);

otto posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L., presso l'ospedale maggiore di Crema (Cremona).

(6278)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/14, a:

Ruolo sanitario:

un posto di assistente medico a tempo pieno per il nucleo operativo tossicodipendenti; (disc. medicina gen.);

un posto di coadiutore sanitario psichiatra per il centro psico-sociale;

un posto di operatore professionale prima categoria collaboratore (educatore professionale);

un posto di operatore professionale prima categoria collaboratore (perito chimico);

un posto di operatore professionale prima categoria coordinatore (assistente sanitario);

un posto di operatore professionale prima categoria collaboratore con funzioni riabilitative (kinesiterapista);

due posti di operatore professionale prima categoria collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sede della U.S.L. in Milano.

(6274)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

RUOLO SANITARIO

Profilo professionale: medici:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero - anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente medico di chirurgia generale di cui:

un posto di assistente medico - anestesia e rianimazione;
un posto di assistente medico - ortopedia traumatologia;
un posto di assistente medico - chirurgia generale.

Profilo professionale: veterinari:

un posto di veterinario collaboratore - produzione alimenti di origine animale.

Profilo professionale: operatori professionali di prima categoria:

personale infermieristico:

cinque posti di operatore collaboratore - infermiere professionale;

due posti di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario;

personale tecnico-sanitario:

due posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica;

un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio.

RUOLO TECNICO

Profilo professionale: *assistenti tecnici*:

un posto di assistente tecnico - perito industriale.

Profilo professionale: *operatori tecnici*:

due posti di operatore tecnico di cucina;
un posto di operatore tecnico autista.

Profilo professionale: *agenti tecnici*:

due posti di ausiliario socio sanitario.

RUOLO AMMINISTRATIVO

Profilo professionale: *direttori amministrativi*:

un posto di direttore amministrativo capo servizio - gestione del personale.

Profilo professionale: *collaboratori amministrativi*:

un posto di collaboratore amministrativo - area giuridico amministrativa.

Profilo professionale: *assistenti amministrativi*:

due posti di assistente amministrativo - area amministrativa.

Profilo professionale: *coadiutori amministrativi*:

un posto di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Vignola (Modena).

(6290)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

Ruolo sanitario:

due posti di psicologo collaboratore (profilo professionale: psicologi);
un posto di perito industriale chimico - operatore professionale collaboratore del personale di vigilanza ed ispezione;
cinque posti di infermiere professionale.

Ruolo tecnico:

un posto di geometra (assistente tecnico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in San Giovanni in Persiceto (Bologna).

(6241)

Concorsi a posti di primario ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 27

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

un posto di primario ospedaliero di chirurgia pediatrica (a tempo pieno);
un posto di primario ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi (a tempo pieno);
un posto di primario ospedaliero di otorinolaringoiatria (a tempo definito);
un posto di primario ospedaliero di odontoiatria e stomatologia (a tempo definito);
un posto di primario ospedaliero di oculistica (a tempo definito).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale della U.S.L. in Bologna.

(6240)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 28

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 28, a:

un posto di assistente tecnico perito industriale elettrotecnico;
un posto di assistente tecnico perito industriale termotecnico;
un posto di assistente tecnico perito industriale elettronico;
un posto di assistente tecnico geometra.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

(6149)

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 45

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 45, a:

tre posti di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale (capo sala);
un posto di operatore professionale coordinatore - tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

(6279)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 46

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 46, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio analisi chimico cliniche;
un posto di primario di ostetricia e ginecologia;
un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di primario di pediatria;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio analisi chimico cliniche;
un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di assistente di medicina generale;
due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di psichiatria;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale;
tre posti di assistente di pediatria;

un posto di veterinario coadiutore area funzionale - sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di veterinario collaboratore area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

un posto di operatore professionale collaboratore ostetrica;

due posti di operatore professionale di seconda categoria - massofisioterapisti;

un posto di assistente tecnico - tecnico d'ambiente - perito chimico;

due posti di collaboratore amministrativo coordinatore;

quattro posti di assistente amministrativo;

un posto di coadiutore amministrativo - archivista dattilografo;

un posto di commesso portiere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Santhià (Vercelli).

(6291)

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di aiuto di psichiatria (ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - posizione funzionale: aiuto corresponsabile ospedaliero - area funzionale: medicina - disciplina: psichiatria), (a tempo pieno);

due posti di posizione funzionale di assistente medico del ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area funzionale: medicina - disciplina: medicina generale (con finalizzazione nel servizio di medicina di base) (a tempo pieno);

un posto di dietista (ruolo: sanitario di personale infermieristico - profilo professionale: operatore professionale di prima categoria - posizione funzionale: collaboratore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi al servizio del personale della U.S.L. in Falconara Marittima (Ancona).

(6276)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

Servizio igiene e sanità pubblica:

due posti di assistente medico.

Ospedale:

un posto di primario oculista;

tre posti di assistente medico (un posto di chirurgia, un posto di medicina, un posto di anestesia;

tre posti di tecnico di laboratorio (di cui due per il poliambulatorio).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in San Severino Marche (Macerata).

(6273)

REGIONE TOSCANA

Concorso a sei posti di ausiliario socio sanitario - agente tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 6

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di ausiliario socio sanitario - agente tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. n. 38 - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Lucca.

(6275)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/C

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/C, a:

un posto di dirigente sanitario area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di assistente medico area funzionale di chirurgia (anestesia e rianimazione);

due posti di assistente medico area funzionale di medicina;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - (tecnico di laboratorio).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi, settore del personale, dell'U.S.L. in Firenze.

(6281)

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 12

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 12, a:

un posto di assistente medico-area funzionale: medicina;

due posti di operatore tecnico addetto alla farmacia;

due posti di operatore professionale prima categoria collaboratore (un perito chimico + un perito industriale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O. personale della U.S.L. in Pisa.

(6277)

REGIONE UMBRIA

Concorso a due posti di ostetrica presso l'unità sanitaria locale n. 11

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a due posti di operatore professionale collaboratore del personale infermieristico - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei prescritti documenti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Amelia (Terni).

(6235)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorsi a posti di primario ospedaliero presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Non, a:

un posto di primario ospedaliero; disciplina: laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di primario ospedaliero; disciplina: anestesia e rianimazione;

un posto di primario ospedaliero; disciplina: pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Cles.

(6239)

OSPEDALE DEI BAMBINI « VITTORE BUZZI » DI MILANO

Concorso a posti di personale di varie qualifiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

cinque posti di infermiera/e professionale;

tre posti di vigilatrice d'infanzia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(6237)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale mauriziano di Valenza:

un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica (ruolo sanitario - personale infermieristico - profilo professionale: operatore professionale di 1ª categoria).

Ospedale mauriziano di Torino:

dieci posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale (ruolo sanitario - personale infermieristico - profilo professionale: operatore professionale di 1ª categoria).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dello ente in Torino.

(6236)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 253 del 26 ottobre 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare: Avviso di rettifica dei concorsi pubblici a cinque posti di archivista dattilografo e a nove posti di commesso.

Istituto nazionale di fisica nucleare: Avviso di rettifica dei concorsi n. 888/85 relativo ad un posto di dattilografo e n. 885/85 relativo ad un posto di collaboratore.

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1985, n. **16.**

Mutamento della denominazione del comune di Sant'Antonio Ruinas in provincia di Oristano in quella di Villa Sant'Antonio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Sardegna n.* 31 *del* 27 *luglio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 3 maggio 1956, n. 14, così come modificata dalla legge regionale 29 novembre 1961, n. 15, la denominazione del comune di Sant'Antonio Ruinas in provincia di Oristano e mutata in quella di « Villa Sant'Antonio ».

Art. 2.

La tabella *A* allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, l'art. 1 dello statuto della XVII comunità montana denominata « Dell'Alta Marmilla », approvato con legge regionale 21 agosto 1980, n. 23, nonché l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale n. 14 di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono ulteriormente modificati in conformità al disposto del precedente art. 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 24 luglio 1985

MELIS

(5238)

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1985, n. **17.**

Disposizioni relative al personale dell'amministrazione regionale impegnato nella campagna antincendi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Sardegna n.* 33 *del* 12 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato ad istituire servizi di mensa per il personale dell'amministrazione forestale regionale addetto alla campagna antincendi svolta dall'amministrazione regionale.

Potrà usufruire del servizio di mensa il personale impiegato nell'attività connessa al servizio antincendi.

L'organizzazione del servizio di mensa è affidata agli uffici forestali competenti per territorio i quali, per la gestione, potranno avvalersi dei servizi mobili di mensa dei militari dell'Esercito italiano o di altro Corpo militare di stanza in Sardegna. Sono fatte salve le convenzioni stipulate per il servizio di mensa della campagna antincendi 1983.

Art. 2.

Al fine di soddisfare le esigenze straordinarie riconnesse alla funzionalità della campagna antincendi 1983, 1984 e 1985, in rapporto all'insufficienza del personale regionale impegnato per l'attuazione delle campagne stesse, l'amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere, in deroga alle vigenti disposizioni, e durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 1983, 1984 e 1985, compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso e comunque fino ad un massimo di 70 ore mensili, a favore del personale del ruolo unico regionale avente la qualifica di « esperto in scienze forestali », « sottufficiale forestale », « guardia forestale », « capo guardia giurata », « guardia giurata », « capo guardiacaccia » e « guardiacaccia », nonché di tutto il personale dell'amministrazione regionale in servizio presso l'azienda foreste demaniali della Regione e del personale a tempo indeterminato dell'amministrazione regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, avente la qualifica di « esperto forestale ».

I compensi di cui al precedente comma sono corrisposti al personale previsto nel comma medesimo che sia stato effettivamente impegnato nella campagna antincendi.

La disposizione del primo comma è estesa al personale del ruolo unico regionale, nonché al personale a tempo indeterminato dall'amministrazione regionale di cui all'art. 8 della legge regionale 19 novembre 1982, n. 42, limitatamente ad un numero di 20 unità complessive che siano state assegnate a compiti amministrativi o tecnici riconnessi allo svolgimento della campagna antincendi.

Nelle more dell'istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di cui all'art. 57 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, e sino all'immissione in ruolo del relativo personale, in considerazione dell'esiguità dell'organico dell'area della vigilanza e delle sempre più pressanti esigenze di servizio riconnesse ad attività di prevenzione e repressione dei reati in danno all'ambiente, il personale con qualifica di « sottufficiale forestale », « guardia forestale », « capo guardiacaccia », « guardiacaccia » e « guardia giurata », è autorizzato ad effettuare prestazione di lavoro straordinario sino ad un massimo di 50 ore mensili.

Art. 3.

Al personale indicato nel primo comma dell'art. 2, in aggiunta al compenso per il lavoro straordinario ivi previsto, è corrisposto un compenso forfettario pari a lire 7.000 per ogni giornata di effettivo servizio con l'uso del mezzo aereo.

Art. 4.

Ai fini indicati nell'art. 2, e limitatamente allo stesso periodo di tempo, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione statale onde avvalersi della disponibilità di agenti del Corpo forestale dello Stato. La convenzione disciplina le modalità di impiego degli agenti e gli oneri a carico del bilancio regionale per la corresponsione agli stessi dell'indennità di missione.

Art. 5.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in L. 1.500.000.000 per il 1985 ed in L. 900.000.000 per gli anni successivi; le stesse spese fanno carico ai capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985: 02016 (art. 3), 02050 (art. 2), 05040 (art. 4) e 05043 (art. 1) ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

(*Omissis*).

Alle sopracitate spese si fa fronte con lo storno della corrispondente somma di L. 1.500.000.000 dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio ed è in corrispondenza ridotta la riserva prevista dal punto 1 della tabella *A* allegata alla legge finanziaria della Regione per il 1985.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 agosto 1985

MELIS

(5239)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1985, n. **30.**

Variazioni al bilancio pluriennale 1985-87 ed al bilancio di previsione per l'anno 1985 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Friuli-Venezia Giulia n.* 78 *del* 6 *agosto* 1985)

(*Omissis*).

(4655)

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1985, n. **53.**

Adempimenti regionali in attuazione della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10. Integrazioni alle leggi regionali n. 6 del 12 febbraio 1979 e n. 66 del 31 ottobre 1979.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della regione Puglia n.* 79 *del* 12 *giugno* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 19 della legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 è sostituito dal seguente:

« Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono opere di urbanizzazione primaria le seguenti:

a) strade e spazi di sosta e parcheggio;
b) rete fognante ed impianti di trattamento liquami;
c) rete di distribuzione delle acque;
d) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
e) rete di distribuzione del gas;
f) rete telefonica;
g) rete della pubblica illuminazione;
h) impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed industriali.

Sono opere di urbanizzazione secondaria le seguenti:

a) asili nido e scuole materne;
b) scuola dell'obbligo;
c) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
d) attrezzature sanitarie e socio-culturali;
e) attrezzature commerciali e mercati;
f) spazi pubblici a parco e per lo sport di quartiere;
g) verde attrezzato ».

Art. 2.

All'art. 19 della legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 è aggiunto il seguente art. 19-*bis*:

« I comuni della Puglia, ai sensi degli articoli 5, 10 e 12 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, stabiliscono l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base della tabella parametrica seguente:

Incidenze percentuali relative agli oneri di urbanizzazione sui costi base fissati dalla tabella « B » allegata alla presente legge:

Opere di urbanizzazione primaria:

a) strade e spazi di sosta e parcheggio 30%
b) rete fognante ed impianti di trattamento liquami 24%
c) rete di distribuzione delle acque 14%
d) rete di distribuzione dell'energia elettrica 10%
e) rete di distribuzione del gas 1%
f) rete telefonica 1%
g) rete di pubblica illuminazione . 4%
h) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed industriali 10%

Opere di urbanizzazione secondaria:

a) asili nido e scuole materne . 25%
b) scuola dell'obbligo . 54%
c) chiese ed altri edifici per servizi religiosi . 7%
d) attrezzature sanitarie e socio-culturali 10%
e) attrezzature commerciali e mercati . 2%
f) spazi pubblici a parco e per lo sport di quartiere 2%
g) verde attrezzato . 6%

Le attribuzioni percentuali precedenti comprendono gli oneri per gli allacciamenti generali e gli altri oneri indotti.
Ai fini della determinazione di detta incidenza e dell'applicazione della citata legge statale debbono essere osservate le norme contenute nei successivi articoli ».

Art. 3.

All'art. 19 della legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979, dopo l'art. 19-*bis* precedente, è aggiunto il seguente art. 19-*ter*:

« La tabella parametrica e di incidenza di cui al precedente art. 19-*bis* è aggiornata ogni tre anni con deliberazione del consiglio regionale, sentito il comitato urbanistico regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 3 giugno 1985

TRISORIO LIUZZI

(4245)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 12 agosto 1985, n. **12**.

Disposizioni transitorie concernenti la revisione del piano urbanistico provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 37 *del* 20 *agosto* 1985)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(1) In deroga alle disposizioni di cui al primo e terzo comma dell'art. 9 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, la scadenza del periodo di deposito del progetto della revisione del piano urbanistico provinciale, deliberato dalla giunta provinciale con provvedimento 10 giugno 1985, è fissata al 30 agosto 1985 e le relative osservazioni possono essere presentate nei sessanta giorni successivi alla predetta scadenza del periodo di deposito.

(2) Le nuove scadenze di cui al primo comma saranno rese note mediante avviso da pubblicarsi sulla stampa locale.

Art. 2.

(1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 12 agosto 1985

Il sostituto del presidente della giunta provinciale
AGRIMI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(4783)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122.
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221